

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommaro

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1197/98 del Consiglio, del 5 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee** 1
- * **Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1198/98 del Consiglio, del 5 giugno 1998, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità** 3
- Regolamento (CE) n. 1199/98 della Commissione, del 10 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 1200/98 della Commissione, del 10 giugno 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 6
- Regolamento (CE) n. 1201/98 della Commissione, del 10 giugno 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 8
- Regolamento (CE) n. 1202/98 della Commissione, del 10 giugno 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97 10
- * **Regolamento (CE) n. 1203/98 della Commissione, del 9 giugno 1998, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 11
- * **Regolamento (CE) n. 1204/98 della Commissione, del 9 giugno 1998, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India** 17

* Regolamento (CE) n. 1205/98 della Commissione, del 10 giugno 1998, che stabilisce l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti della distillazione per il 1999	34
* Regolamento (CE) n. 1206/98 della Commissione, del 10 giugno 1998, che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli, per l'esercizio 1999	35
* Regolamento (CE) n. 1207/98 della Commissione, del 10 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 in ordine alla concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro.....	37
Regolamento (CE) n. 1208/98 della Commissione, del 10 giugno 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	38
* Regolamento (CE) n. 1209/98 della Commissione, del 10 giugno 1998, relativo alla vendita alle forze armate, a prezzi prestabiliti, di carni bovine detenute dal Regno Unito.....	39
Regolamento (CE) n. 1210/98 della Commissione, del 10 giugno 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	43
* Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.....	45
* Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.....	51

Rettifiche

* Rettifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE) (GU L 86 del 20. 3. 1998)	56
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1197/98 DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 1998**

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

Articolo 1

L'articolo 12 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui viene completata la liquidazione dell'Istituto monetario europeo.

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 13 e 23,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Articolo 2

Nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è inserito il seguente:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

(1) considerando che l'Istituto monetario europeo ha espresso un parere ⁽³⁾;

«Articolo 12 quater

Il presente regolamento si applica ai membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, ai membri del personale della Banca e ai beneficiari di pensioni erogate dalla Banca compresi nelle categorie determinate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 16, primo comma del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda gli stipendi, i salari e gli emolumenti nonché le pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versati dalla Banca.»

(2) considerando che la Banca centrale europea è già istituita;

(3) considerando che occorre estendere l'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, alle condizioni e secondo la procedura prevista nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽⁴⁾, agli stipendi, ai salari ed agli emolumenti dei membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea e del personale della Banca stessa; che le disposizioni relative all'applicazione dell'imposta ai membri degli organi e al personale dell'Istituto monetario europeo diverranno prive di oggetto quando viene completata la liquidazione di detto Istituto,

Articolo 3

Il presente regolamento sarà applicabile a decorrere dal 1° giugno 1998.

⁽¹⁾ GU C 118 del 17. 4. 1998, pag. 14.

⁽²⁾ Parere espresso il 28 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2190/97 (GU L 301 del 5. 11. 1997, pag. 1).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1198/98 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1998

che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 23,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte di giustizia ⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che l'Istituto monetario europeo ha espresso un parere ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che la Banca centrale europea è già istituita;
- (3) considerando che occorre estendere alla Banca centrale europea l'applicazione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 ⁽⁶⁾, affinché i membri del personale della Banca, tenuto conto delle loro mansioni e responsabilità nonché della loro situazione particolare, beneficino dei medesimi privilegi, immunità e agevolazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 bis del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla

data in cui viene completata la liquidazione dell'Istituto monetario europeo.

Articolo 2

Nel regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è inserito il seguente:

«Articolo 4 quater

Fatto salvo l'articolo 23 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda i membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, beneficiano dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13, secondo comma e all'articolo 14 del protocollo, alle condizioni ed entro i limiti specificati negli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento:

- il personale della Banca centrale europea,
- i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità e di reversibilità erogate dalla Banca centrale europea.»

Articolo 3

Il presente regolamento sarà applicabile a decorrere dal 1° giugno 1998.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

⁽¹⁾ GU C 118 del 17. 4. 1998, pag. 15.

⁽²⁾ Parere espresso il 28 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 6 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 14 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Parere espresso il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU L 74 del 27. 3. 1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2191/97 (GU L 301 del 5. 11. 1997, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1199/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	85,8
	999	85,8
0707 00 05	052	86,9
	999	86,9
0709 90 70	052	59,3
	999	59,3
0805 30 10	382	59,8
	388	60,5
	528	53,0
	999	57,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	71,0
	400	91,5
	404	91,0
	508	96,9
	512	76,0
	524	63,6
	528	72,7
	804	107,4
	999	83,8
	0809 10 00	052
999		228,5
0809 20 95	052	334,8
	616	376,1
	999	355,4

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1200/98 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1998****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—
 ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,95	0,05	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,27	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1201/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve

applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	40,92 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	41,20 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	— ⁽²⁾
1701 12 90 9100	40,92 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	41,20 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	— ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4448
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	44,48
1701 99 10 9910	44,79
1701 99 10 9950	44,79
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4448

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1202/98 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1998****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantaduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,800 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1203/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 1998
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune
merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	39,81 238,19 343,93	551,43 262,80 1 616,49	78,36 31,07 26,99	298,55 77 179,25	13 306,53 88,33	6 653,92 8 025,30
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	46,52 278,34 401,90	644,37 307,09 1 888,95	91,57 36,30 31,54	348,87 90 187,86	15 549,36 103,22	7 775,45 9 377,97
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	134,07 802,16 1 158,27	1 857,07 885,03 5 443,94	263,91 104,63 90,91	1 005,43 259 920,17	44 813,03 297,48	22 408,73 27 027,17
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	39,59 236,87 342,03	548,38 261,34 1 607,56	77,93 30,90 26,84	296,90 76 752,74	13 233,00 87,84	6 617,15 7 980,95
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	75,84 453,76 655,20	1 050,50 500,64 3 079,50	149,29 59,18 51,42	568,75 147 030,25	25 349,60 168,28	12 676,05 15 288,59
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 357,13 515,68	826,80 394,03 2 423,72	117,50 46,58 40,47	447,63 115 720,41	19 951,44 132,44	9 976,71 12 032,91
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	49,38 295,45 426,61	683,99 325,97 2 005,08	97,20 38,54 33,48	370,31 95 732,51	16 505,31 109,57	8 253,47 9 954,51
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 633,92 915,33	1 467,57 699,40 4 302,12	208,56 82,68 71,84	794,55 205 404,21	35 413,89 235,09	17 708,69 21 358,46
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	57,59 344,57 497,53	797,71 380,17 2 338,45	113,36 44,94 39,05	431,88 111 649,16	19 249,52 127,78	9 625,71 11 609,57
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	152,67 913,45 1 318,96	2 114,71 1 007,81 6 199,20	300,53 119,14 103,52	1 144,92 295 979,80	51 030,10 338,75	25 517,57 30 776,75
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 130,55 188,51	302,24 144,04 886,01	42,95 17,03 14,80	163,63 42 302,22	7 293,36 48,42	3 647,04 4 398,69
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	43,10 257,87 372,35	597,00 284,51 1 750,08	84,84 33,63 29,22	323,22 83 557,54	14 406,22 95,63	7 203,82 8 688,53
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	173,89 1 040,41 1 502,28	2 408,64 1 147,89 7 060,84	342,30 135,70 117,91	1 304,05 337 118,80	58 122,91 385,84	29 064,32 35 054,49
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	371,06 2 220,11 3 205,68	5 139,74 2 449,46 15 066,97	730,42 289,57 251,60	2 782,68 719 370,31	124 027,18 823,33	62 019,71 74 801,99

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	132,61 793,43 1 145,65	1 836,85 875,39 5 384,66	261,04 103,49 89,92	994,48 257 089,68	44 325,03 294,24	22 164,70 26 732,85
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	138,76 830,22 1 198,78	1 922,03 915,99 5 634,38	273,14 108,29 94,09	1 040,60 269 012,62	46 380,67 307,89	23 192,62 27 972,63
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 943,78 1 362,76	2 184,94 1 041,28 6 405,06	310,51 123,10 106,96	1 182,94 305 808,96	52 724,75 350,00	26 364,98 31 798,81
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	334,19 1 999,51 2 887,15	4 629,03 2 206,07 13 569,85	657,84 260,80 226,60	2 506,18 647 890,81	111 703,34 741,52	55 857,18 67 369,36
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	219,37 1 312,53 1 895,19	3 038,60 1 448,12 8 907,56	431,82 171,19 148,75	1 645,12 425 290,43	73 324,64 486,75	36 665,94 44 222,80
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	100,34 600,35 866,86	1 389,86 662,37 4 074,33	197,52 78,30 68,04	752,48 194 528,15	33 538,75 222,64	16 771,03 20 227,54
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	73,88 442,04 638,27	1 023,35 487,70 2 999,91	145,43 57,65 50,10	554,05 143 230,42	24 694,46 163,93	12 348,45 14 893,47
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 156,82 6 921,44 9 994,07	16 023,69 7 636,46 46 972,91	2 277,17 902,76 784,40	8 675,32 2 242 715,37	386 668,24 2 566,82	193 353,21 233 203,34
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	182,85 1 094,02 1 579,69	2 532,75 1 207,04 7 424,66	359,93 142,69 123,98	1 371,24 354 489,47	61 117,80 405,72	30 561,91 36 860,73
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 440,06 635,42	1 018,78 485,52 2 986,51	144,78 57,40 49,87	551,57 142 590,65	24 584,16 163,20	12 293,29 14 826,94
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	90,95 544,17 785,74	1 259,79 600,38 3 693,04	179,03 70,98 61,67	682,06 176 323,86	30 400,13 201,81	15 201,56 18 334,61
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	140,29 839,38 1 212,00	1 943,23 926,09 5 696,50	276,16 109,48 95,13	1 052,07 271 978,82	46 892,07 311,28	23 448,35 28 281,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	69,89 418,16 603,80	968,08 461,36 2 837,90	137,58 54,54 47,39	524,12 135 495,04	23 360,80 155,08	11 681,55 14 089,13

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	105,70 632,42 913,17	1 464,10 697,15 4 291,97	208,07 82,49 71,67	792,67 204 919,53	35 330,33 234,53	17 666,91 21 308,06
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	100,85 603,40 871,27	1 396,92 665,74 4 095,03	198,52 78,70 68,38	756,30 195 516,89	33 709,21 223,77	16 856,27 20 330,35
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	40,05 239,63 346,00	554,75 264,38 1 626,24	78,84 31,25 27,16	300,35 77 644,53	13 386,75 88,87	6 694,04 8 073,68
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 10	a) b) c)	87,40 522,93 755,07	1 210,62 576,95 3 548,89	172,04 68,21 59,26	655,44 169 441,51	29 213,54 193,93	14 608,21 17 618,97
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 30	a) b) c)	69,60 416,43 601,29	964,06 459,45 2 826,12	137,01 54,31 47,19	521,95 134 932,82	23 263,87 154,43	11 633,08 14 030,66
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 50	a) b) c)	81,55 487,93 704,53	1 129,59 538,33 3 311,35	160,53 63,64 55,30	611,57 158 100,17	27 258,17 180,95	13 630,43 16 439,66
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	65,21 390,16 563,37	903,26 430,47 2 647,87	128,36 50,89 44,22	489,03 126 421,97	21 796,51 144,69	10 899,33 13 145,68
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	115,50 691,05 997,83	1 599,85 762,44 4 689,90	227,36 90,13 78,32	866,17 223 918,70	38 605,99 256,28	19 304,90 23 283,65
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	53,51 320,16 462,29	741,19 353,23 2 172,78	105,33 41,76 36,28	401,29 103 739,30	17 885,77 118,73	8 943,77 10 787,08
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	60,41 361,44 521,90	836,77 398,78 2 452,96	118,92 47,14 40,96	453,03 117 116,26	20 192,10 134,04	10 097,05 12 178,05
2.100	Uva da tavola ex 0806 10 10	a) b) c)	223,35 1 336,34 1 929,58	3 093,73 1 474,39 9 069,17	439,66 174,30 151,45	1 674,96 433 006,41	74 654,96 495,58	37 331,17 45 025,13

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	36,23 216,77 313,00	501,84 239,16 1 471,13	71,32 28,27 24,57	271,70 70 238,74	12 109,91 80,39	6 055,55 7 303,61
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	59,74 357,43 516,11	827,49 394,36 2 425,75	117,60 46,62 40,51	448,01 115 817,34	19 968,15 132,55	9 985,06 12 042,99
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	90,24 539,92 779,61	1 249,96 595,70 3 664,21	177,63 70,42 61,19	676,74 174 947,39	30 162,81 200,23	15 082,89 18 191,48
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	152,13 910,22 1 314,29	2 107,23 1 004,25 6 177,27	299,46 118,72 103,15	1 140,87 294 932,91	50 849,60 337,56	25 427,31 30 667,89
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	87,61 524,18 756,89	1 213,53 578,34 3 557,42	172,46 68,37 59,41	657,01 169 848,63	29 283,73 194,39	14 643,31 17 661,30
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	153,85 920,51 1 329,15	2 131,05 1 015,60 6 247,11	302,85 120,06 104,32	1 153,76 298 267,46	51 424,52 341,37	25 714,80 31 014,62
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	210,69 1 260,59 1 820,21	2 918,37 1 390,82 8 555,11	414,74 164,42 142,86	1 580,02 408 462,60	70 423,34 467,49	35 215,15 42 473,00
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	183,20 1 096,11 1 582,71	2 537,59 1 209,35 7 438,87	360,62 142,97 124,22	1 373,87 355 168,01	61 234,78 406,50	30 620,41 36 931,29
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	152,83 914,41 1 320,34	2 116,92 1 008,87 6 205,69	300,84 119,27 103,63	1 146,11 296 289,99	51 083,58 339,11	25 544,31 30 809,00
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 368,45 8 187,66 11 822,40	18 955,09 9 033,48 55 566,19	2 693,75 1 067,91 927,90	10 262,39 2 653 000,33	457 405,78 3 036,40	228 725,47 275 865,84
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	647,43 3 873,68 5 593,32	8 967,88 4 273,85 26 289,02	1 274,45 505,24 439,00	4 855,26 1 255 166,07	216 404,12 1 436,56	108 212,75 130 515,41
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	123,25 737,42 1 064,79	1 707,20 813,60 5 004,59	242,61 96,18 83,57	924,29 238 943,54	41 196,44 273,47	20 600,25 24 845,97

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	156,12	2 162,50	307,32	1 170,79	52 183,27	26 094,21
		b)	934,09	1 030,59	121,83	302 668,28	346,41	31 472,23
		c)	1 348,76	6 339,28	105,86			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	264,52	3 664,00	520,70	1 983,71	88 416,07	44 212,40
		b)	1 582,67	1 746,16	206,43	512 822,28	586,93	53 324,59
		c)	2 285,26	10 740,89	179,36			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	449,92	6 232,07	885,65	3 374,08	150 386,21	75 200,53
		b)	2 691,94	2 970,03	351,11	872 255,40	998,31	90 699,37
		c)	3 886,98	18 269,09	305,08			

REGOLAMENTO (CE) N. 1204/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1998

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Apertura

(1) Il 12 settembre 1997, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni antibiotici ad ampio spettro (amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina) originari dell'India e ha iniziato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nel luglio 1997 da sei produttori comunitari, ossia Antibioticos SA, Spagna, Antibioticos SpA, Italia, Biochemie GmbH, Austria, Biochemie SA, Spagna, Biochemie SpA, Italia, e ACS Dobfar SpA, Italia, la cui produzione complessiva del prodotto citato rappresentava una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di tali antibiotici ad ampio spettro.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni per il prodotto citato e al conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Inchiesta

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori-esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunziati e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini specificati nell'avviso di apertura.

(4) Il governo indiano e i produttori-esportatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto, e ottenuto, di essere sentiti.

(5) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai produttori comunitari denunziati, dal governo indiano, da nove produttori-esportatori indiani e da due importatori della Comunità, uno collegato e uno indipendente.

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria delle sovvenzioni e del pregiudizio e ha svolto visite di verifica presso la sede delle parti interessate seguenti:

a) *produttori comunitari denunziati:*

- Antibioticos SA, Madrid (Spagna), che ha compilato il questionario della Commissione anche per conto della Antibioticos SpA (Italia)
- Biochemie GmbH, Kundl (Austria), che ha compilato il questionario della Commissione anche per conto di Biochemie SA (Spagna) e Biochemie SpA (Italia)
- ACS Dobfar SpA, Tribiano (Italia)

b) *governo indiano:*

- Ministero del Commercio, New Delhi
- Sottosegretariato per le Dogane, New Delhi
- Ministero delle Finanze, New Delhi

c) *esportatori-produttori indiani:*

- Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi
- Vitara Chemicals Ltd, Mumbai
- Kopran Ltd, Mumbai
- Lupin Laboratories Ltd, Mumbai
- Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai
- Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad
- Biochem Synergy Ltd, Indore
- Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Chennai
- Harshita Ltd, New Delhi

d) *importatore collegato della Comunità:*

- Ranbaxy (Paesi Bassi) BV, Paesi Bassi (importatore collegato a Ranbaxy Laboratories Ltd).

⁽¹⁾ GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 277 del 12. 9. 1997, pag. 2.

- (7) Il periodo oggetto dell'inchiesta per la determinazione delle sovvenzioni era il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 (in appresso «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 1993 alla fine del periodo dell'inchiesta (in appresso «periodo esaminato»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (8) Il presente procedimento riguarda alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, presentati sfusi, di cui rispettivamente ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 e ex 2941 90 00.
- (9) Gli antibiotici sopracitati sono sostanze farmaceutiche antibiotiche a base di β -lattame, sfuse, usate per la produzione di forme finite per la somministrazione destinate alla cura di diverse malattie infettive. Essi sono prodotti con le stesse materie prime, ossia penicillina G o penicillina V, che si ottengono mediante fermentazione. La penicillina così ottenuta viene poi trasformata mediante sintesi chimica o biochimica in intermedi («6-APA» o «7-ADCA»), che sono a loro volta trasformati nelle tre sostanze attive sfuse sopra citate. Nonostante alcune differenze di carattere tecnico, i tre antibiotici appartengono tutti alla stessa categoria di prodotti, ossia gli antibiotici ad ampio spettro semisintetici sfusi, e sono destinati allo stesso impiego, vale a dire ad essere incorporati in prodotti finiti che sono efficaci nella cura di diverse malattie infettive. Benché un dato antibiotico possa talvolta essere preferito ad un altro per la cura di una determinata malattia, i tre antibiotici sono in gran parte intercambiabili; pertanto, ai fini del presente procedimento, si considera che essi costituiscano un'unica categoria di prodotti.

2. Prodotto simile

- (10) Dall'inchiesta è risultato che gli antibiotici ad ampio spettro prodotti in India e venduti sul mercato interno o esportati verso la Comunità e gli antibiotici ad ampio spettro prodotti e venduti nella Comunità dai produttori comunitari denunziati avevano effettivamente caratteristiche fisiche e impieghi identici e erano pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (in appresso «regolamento di base»).

C. SOVVENZIONI

1. Introduzione

- (11) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i cinque sistemi seguenti, che assertivamente comportano la concessione di sovvenzioni all'esportazione:

- Libretto crediti
- Credito di dazi d'importazione
- Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali
- Zone di trasformazione per l'esportazione/Unità orientate all'esportazione
- Esenzione dall'imposta sul reddito

I cinque sistemi sono esaminati in modo particolareggiato più avanti.

- (12) I primi quattro sistemi sono basati sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (in vigore dal 7 agosto 1992) che ha abrogato la legge sul controllo delle importazioni e delle esportazioni del 1947. La legge del 1992 autorizza il governo indiano a emettere comunicazioni relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Queste sono riassunte nel documento di politica in materia di esportazione e importazione, emesso ogni cinque anni e aggiornato ogni anno. Nella fattispecie, i documenti attinenti al periodo dell'inchiesta sono due, ossia i piani quinquennali relativi ai periodi 1992-1997 e 1997-2002.

L'ultimo sistema (esenzione dall'imposta sul reddito) è basato sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

- (13) Gli obiettivi dichiarati dell'attuale politica dell'India in materia di esportazione e importazione sono i seguenti:
- accelerare la transizione del paese verso un'economia dinamica orientata alla globalità al fine di sfruttare al massimo le possibilità offerte da un mercato globale in espansione;
 - stimolare una crescita sostenuta dell'economia consentendo l'accesso alle materie prime, ai prodotti intermedi, ai beni di consumo e ai beni capitali essenziali necessari per aumentare la produzione;
 - accrescere il livello tecnologico e l'efficienza dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi del paese, migliorando in tal modo la loro competitività e creando nuove opportunità di lavoro, e incoraggiare il conseguimento di standard di qualità accettati a livello internazionale;

— offrire ai consumatori prodotti di buona qualità a prezzi adeguati.

- (14) La Commissione ha esaminato i cinque sistemi alla luce delle politiche esposte nei pertinenti piani in materia di esportazione e importazione sopra citati e nella legge in materia di imposta sul reddito del 1961, quale modificata.

2. Libretto crediti

- (15) Uno strumento della politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il libretto crediti, entrato in vigore il 30 maggio 1995.

a) Ammissibilità

- (16) Possono beneficiare del sistema determinate categorie di esportatori, ossia quelli che fabbricano prodotti in India e successivamente li esportano (esportatori-produttori), e quelli, anche produttori o soltanto operatori commerciali, cui sia stato rilasciato un certificato di «Export House/Trading House/Star Trading House/SuperStar Trading House». Gli esportatori della seconda categoria, definita nel documento di politica in materia di esportazione e importazione, devono fornire in particolare prova della precedente attività di esportazione.

b) Attuazione pratica

- (17) Qualsiasi esportatore ammissibile può chiedere un libretto. Questo è un documento in cui è registrato l'importo dei dazi a credito e a debito. Esso è emesso automaticamente per gli esportatori-produttori riconosciuti e per le case di esportazione/imprese commerciali autorizzate.
- (18) All'esportazione di prodotti finiti, l'esportatore può chiedere un credito che può essere usato per pagare i dazi doganali sulle successive importazioni. Diversi elementi vengono presi in considerazione nel calcolare l'importo del credito da concedere secondo le «Standard Input/Output norms» elaborate dal governo indiano per i prodotti esportati. Le Standard Input/Output norms determinano i quantitativi di materie prime normalmente importate necessari per produrre un'unità del prodotto finito. Esse sono stabilite dallo Special Advance Licensing Committee sulla base di un'analisi tecnica del processo produttivo e di dati statistici globali. In base alle norme in questione il credito viene concesso fino ad un importo corrispondente al dazio doganale di base pagabile sui fattori produt-

tivi normalmente importati usati dall'industria indiana degli antibiotici nella produzione del prodotto esportato. Un altro elemento è il «valore aggiunto minimo» (VAM), ossia il valore minimo che il produttore indiano deve aggiungere (in termini di fattori produttivi/costi di manodopera di origine locale) al valore dei fattori importati nella produzione dei prodotti finiti. Il VAM per le esportazioni dei prodotti in questione è fissato dalle autorità indiane al 33 %.

- (19) Il credito concesso è registrato nel libretto e può essere utilizzato per compensare i dazi doganali dovuti sulle importazioni future di qualsiasi bene (ad es. materie prime, beni capitali, ecc.) tranne quelli compresi nell'elenco restrittivo delle importazioni definito nel quadro della politica in materia di esportazione e importazione. Tale elenco indica i beni che non possono essere importati o che possono essere importati soltanto previo rilascio all'importatore di una licenza speciale da parte del governo indiano. I beni importati non devono essere necessariamente attinenti all'effettiva produzione dell'esportatore e possono essere venduti sul mercato indiano.

- (20) I crediti del libretto non sono trasferibili. Il libretto è valido per un periodo di 2 anni dalla data del rilascio. L'eventuale credito esistente alla fine di tale periodo può ancora essere utilizzato entro i successivi 12 mesi. Alla fine del terzo anno il credito non utilizzato decade. Nell'ambito di questo calendario generale non vi sono termini per la presentazione di richieste di credito per una particolare operazione d'esportazione.

- (21) Quando tutti i crediti del libretto sono stati usati, il libretto è chiuso e il titolare deve pagare una tassa all'autorità competente.

- (22) Il governo indiano, nella risposta al questionario relativa al libretto crediti, ha precisato quanto segue:

«Con questo sistema l'esportatore recupera gli oneri all'importazione sul prodotto esportato, mentre non vi è remissione degli oneri all'importazione sul prodotto simile destinato al consumo nel paese esportatore. A questo riguardo il sistema è conforme al regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio (regolamento antisovvenzioni).»

- (23) In risposta a quanto sopra occorre notare che non vi sono differenze su tale punto tra il regolamento citato, che nel frattempo è stato abrogato, e quello che lo ha sostituito, ossia il regolamento di base. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), del rego-

lamento di base, l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi/oneri non si considera una sovvenzione a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del medesimo regolamento. La lettera i) dell'allegato I (elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione) precisa che la remissione o la restituzione di oneri relativi all'importazione in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato costituiscono sovvenzioni all'esportazione. Inoltre, a norma dell'allegato II del regolamento di base, le autorità inquirenti, nel determinare il consumo dei fattori produttivi nel processo di produzione, devono accertare se la pubblica amministrazione del paese esportatore ha istituito un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato. Nella fattispecie tale meccanismo non esiste. Infatti, il vantaggio concesso in India agli esportatori dei prodotti in questione sotto forma di crediti è automaticamente calcolato in base alle Standard Input/Output norms, indipendentemente dal fatto che i fattori produttivi siano stati importati o meno, che su di essi sia stato o meno pagato un dazio o che essi siano o non siano stati realmente utilizzati per i prodotti destinati all'esportazione.

Inoltre, con il libretto crediti l'esportatore non è tenuto a importare effettivi fattori produttivi o a utilizzare le merci importate nel processo di produzione. Con questo sistema, infatti, all'esportazione di un prodotto finito un esportatore ottiene un credito il cui importo è basato sull'importo del dazio doganale che si ritiene sia stato pagato sui fattori produttivi normalmente importati utilizzati nella fabbricazione del prodotto finito. Il credito può essere usato per compensare il dazio doganale dovuto su future importazioni di qualsiasi prodotto. Ne deriva un vantaggio per l'esportatore sotto forma di mancato pagamento del dazio sulle importazioni di qualsiasi prodotto (materie prime o beni capitali). Il sistema pertanto consente a un esportatore che abbia precedentemente esportato alcuni prodotti di importare merci senza pagare il dazio. Esso non è quindi un sistema di remissione/restituzione ai sensi dell'allegato I, lettera i) o dell'allegato II del regolamento di base.

c) *Conclusione sul libretto crediti*

- (24) Il libretto crediti non è un sistema consentito di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi del regolamento di base, in quanto il credito non è calcolato in relazione ai fattori produttivi da utilizzare realmente nel processo di produzione. Inoltre, l'esportatore non è tenuto a importare in esenzione doganale merci che devono essere utilizzate nel processo di produzione.

In ogni caso, ammesso che il sistema in questione fosse un sistema di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva, non esiste un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. A norma dell'allegato II, parte II, punto 5 e dell'allegato III, parte II, punto 3, del medesimo regolamento, qualora si accerti che la pubblica amministrazione del paese esportatore non ha istituito tale meccanismo, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese esportatore sulla base, rispettivamente, degli effettivi fattori produttivi consumati o delle effettive transazioni, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Il governo indiano non ha effettuato l'esame in questione. Quindi, la Commissione non ha esaminato se vi era o meno un'eccessiva restituzione degli oneri all'importazione sui fattori produttivi utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato.

- (25) Il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio al titolare del libretto crediti, che può importare merci in esenzione doganale usando crediti ottenuti in base a esportazioni. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Inoltre, si considera che la condizione del VAM (cfr. sopra, considerando 18) comporti l'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati. A tale riguardo, il sistema del libretto crediti costituisce una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base.
- (26) All'inizio del 1997 il governo indiano ha annunciato che il sistema veniva soppresso e che non avrebbero più potuto essere presentate richieste di credito per operazioni d'esportazione effettuate dopo il 31 marzo 1997. Gli esportatori già in possesso di un libretto possono tuttavia continuare ad usarlo per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui è stato concesso. Inoltre, non vi è alcun termine di presentazione per le richieste di credito basate su operazioni d'esportazione effettuate prima del 31 marzo 1997. Anche se il sistema è tecnicamente terminato, gli esportatori possono continuare a beneficiarne importando merci in esenzione doganale fino ad esaurimento di tutti i crediti o fino al 31 marzo 2000. In tali circostanze, il sistema si ritiene compensabile.

d) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

- (27) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio normalmente dovuto sulle importazioni effettuate durante il

periodo dell'inchiesta, ma non corrisposto in virtù del sistema. Per determinare l'intero vantaggio conferito dal sistema al beneficiario, si è proceduto ad adeguare detto importo sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta. Poiché i vantaggi derivanti dalle esenzioni dal dazio all'importazione sono ottenuti regolarmente durante il periodo dell'inchiesta, essi sono equivalenti ad una serie di sussidi. È prassi consueta indicare il vantaggio ottenuto dal beneficiario di un sussidio isolato sommando all'importo nominale del sussidio l'interesse commerciale annuo, in base al presupposto che il sussidio sia stato accordato il primo giorno del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, nella fattispecie, è chiaro che i singoli sussidi possono essere stati accordati in qualsiasi momento tra il primo e l'ultimo giorno del periodo dell'inchiesta. Pertanto, invece di sommare l'interesse annuo all'importo complessivo, si ritiene appropriato presumere che sia stato ricevuto un sussidio medio a metà del periodo dell'inchiesta; l'interesse deve quindi coprire un periodo di sei mesi ed è di conseguenza equivalente alla metà del tasso commerciale annuo vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia al 7,575 %. L'importo così determinato (dazio non pagato maggiorato dell'interesse) è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

Tre società hanno beneficiato del sistema durante il periodo dell'inchiesta e ottenuto sovvenzioni comprese tra lo 0,01 % e il 5,89 %. Nessuna delle società ha chiesto la deduzione della tassa di domanda o di altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla. Biochem Synergy non ha fornito nessuna informazione verificabile in merito al sistema. A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni provvisorie relative alle sovvenzioni ricevute da detta società in virtù del sistema sono state elaborate in base ai dati disponibili. In assenza di altre informazioni attendibili da parte di fonti indipendenti e per evitare di premiare l'omessa collaborazione è stato ritenuto opportuno applicare alla società il tasso di vantaggio più elevato stabilito in relazione al sistema per gli altri esportatori che hanno collaborato, ossia il 5,89 %.

3. Credito di dazi d'importazione

- (28) Un altro strumento della politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il credito di dazi d'importazione. Esso è entrato in vigore il 7 aprile 1997, subentrando al sistema del libretto crediti, terminato il 31 marzo 1997. Questo strumento comprende due tipi di credito:
- credito pre-esportazione,
 - credito post-esportazione.
- a) *Ammissibilità al credito pre-esportazione*
- (29) Possono beneficiare del credito pre-esportazione gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali collegati ai produttori. Per essere ammissibile al credito una società deve aver effettuato esportazioni per un periodo di tre anni prima della richiesta di credito.
- b) *Attuazione pratica del sistema di credito pre-esportazione*
- (30) Qualsiasi esportatore ammissibile può chiedere una licenza che comporta la concessione di un importo a credito da usare per compensare i dazi doganali dovuti su future importazioni di merci. La licenza che concede il credito, calcolato sulla base del 5 % del valore medio annuo di tutte le esportazioni dei tre anni precedenti, viene rilasciata automaticamente. La concessione della licenza comporta un obbligo di esportazione. Quando il titolare della licenza ha effettuato esportazioni per un valore tale da avere diritto ad un credito equivalente a quello che già gli è stato concesso con la licenza pre-esportazione, il suo obbligo a fronte di tale licenza è compensato.
- (31) A differenza del libretto crediti, il sistema del credito pre-esportazione consente l'uso del credito soltanto per i dazi pagabili su successive importazioni di fattori produttivi (non figuranti nell'elenco restrittivo delle importazioni) necessari per la produzione di beni nella fabbrica della società in questione (requisito dell'utilizzatore effettivo). Tali fattori produttivi importati non possono essere trasferiti, dati in prestito, venduti o ceduti in alcun modo.
- (32) I crediti della licenza non sono trasferibili. La licenza è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di concessione. All'importazione, l'esportatore si impegna ad utilizzare i fattori produttivi per l'esportazione del prodotto finito. Quando una società ha usato tutti i crediti concessi può chiedere un ulteriore credito, calcolato sulla base del 5 % del valore medio delle esportazioni dei tre anni precedenti.
- (33) Quando una società riceve un credito, è autorizzata a importare fattori produttivi in esenzione doganale. Il governo indiano afferma, per quanto riguarda il requisito dell'utilizzatore effettivo, che le autorità doganali indiane sono in genere a conoscenza del fabbisogno generale d'importazione dell'importatore. Non esiste tuttavia una procedura di verifica per garantire il rispetto del requisito in questione.

(34) Quando tutti i crediti sono stati usati, la società deve pagare una tassa all'autorità competente.

c) *Conclusione sul sistema di credito pre-esportazione*

(35) Il sistema di credito di esame non è un sistema consentito di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi del regolamento di base in quanto, nonostante l'esistenza del requisito dell'utilizzatore effettivo, il credito non è calcolato in relazione ai fattori produttivi da utilizzare realmente nel processo di produzione. Inoltre, non esiste un meccanismo o una procedura che consenta di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato e in che quantità. A norma dell'allegato II, parte II, punto 5 e dell'allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base, qualora si constati che la pubblica amministrazione del paese esportatore non ha istituito tale meccanismo, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese esportatore sulla base, rispettivamente, degli effetti fattori produttivi consumati o delle effettive transazioni, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Il governo indiano non ha effettuato l'esame in questione. La Commissione, quindi, non ha esaminato se vi era o meno un'eccessiva restituzione degli oneri all'importazione sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato.

(36) Il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio ad una società che può importare merci in esenzione doganale. È una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

d) *Calcolo dell'importo della sovvenzione per il credito pre-esportazione*

(37) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio normalmente dovuto sulle importazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta, ma non corrisposto in virtù del sistema. Per determinare l'intero vantaggio conferito dal sistema al beneficiario, si è proceduto ad adeguare detto importo sommando ad esso l'interesse per il periodo dall'inchiesta. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad una serie di sussidi, è stato ritenuto appropriato, per le stesse ragioni espresse sopra al punto 27, un tasso del 7,575 % pari alla metà del tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta. L'importo del vantaggio è stato ripar-

tito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

Una società si è avvalsa del sistema durante il periodo dell'inchiesta, con un vantaggio dello 0,05 %. Nel calcolare il vantaggio, è stata dedotta, come chiesto dalla società, la tassa necessaria per ottenere la sovvenzione. Un'altra società, Biochem Synergy, non ha fornito nessuna informazione verificabile in merito al sistema. A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni provvisorie relative alle sovvenzioni ricevute da detta società in virtù del sistema di credito pre-esportazione sono state elaborate in base ai dati disponibili. In assenza di altre informazioni attendibili da parte di fonti indipendenti e per evitare di premiare l'omessa collaborazione è stato ritenuto opportuno applicare alla società il tasso di vantaggio più elevato stabilito per gli altri esportatori che hanno collaborato, ossia lo 0,05 %.

e) *Ammissibilità al credito post-esportazione*

(38) Il sistema di credito post-esportazione è praticamente identico al libretto crediti sopra descritto. Possono beneficiare gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali.

f) *Attuazione pratica del sistema di credito post-esportazione*

(39) Secondo questo sistema, ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti calcolati in percentuale del valore dei prodotti finiti esportati. Tali aliquote sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compresi quelli in questione, in base alle Standard Input/Output norms. Una licenza indicante l'importo del credito concesso è emessa automaticamente.

Il sistema di credito post-esportazione consente l'uso dei crediti per qualsiasi importazione successiva (ad es. di materie prime o beni capitali) non figurante nell'elenco restrittivo delle importazioni. I beni importati possono essere venduti sul mercato interno (subordinatamente al pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

I crediti post-esportazione sono liberamente trasferibili. La licenza è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di concessione.

(40) Quando tutti i crediti sono stati usati, la società deve pagare una tassa all'autorità competente.

g) *Conclusione sul sistema di credito post-esportazione*

(41) Il sistema è chiaramente condizionato all'andamento delle esportazioni. Quando una società esporta dei prodotti, ottiene un credito che può

essere utilizzato per compensare l'importo dei dazi doganali pagabili su future importazioni di qualsiasi merce (materie prime o beni capitali). Come il libretto crediti, non è un sistema consentito di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva per le stesse ragioni esposte sopra al considerando 24. Il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio ad una società che può importare merci in esenzione doganale. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

h) Calcolo dell'importo della sovvenzione per il credito post-esportazione

- (42) Non sono emersi elementi di prova del fatto che durante il periodo dell'inchiesta le società abbiano beneficiato di crediti post-esportazione. Tuttavia, la società Biochem Synergy non ha fornito nessuna informazione verificabile in merito al sistema. A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni provvisorie relative alle sovvenzioni ricevute da detta società in virtù del sistema post-esportazione sono state elaborate in base ai dati disponibili. In assenza di altre informazioni attendibili da parte di fonti indipendenti e per evitare di premiare l'omessa collaborazione, è stato applicato un tasso del 3,75 %. Tale tasso è stato calcolato sulla base dell'effettivo tasso del 15 % applicabile per le esportazioni di cefalexina (unico prodotto esportato dalla società) e in considerazione del fatto che il sistema era in vigore soltanto per l'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta.

4. Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali

- (43) Un altro strumento della politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il sistema di esenzione per i beni capitali, introdotto il 1° aprile 1990 e modificato il 5 giugno 1995.

a) Ammissibilità

- (44) Possono beneficiare di questo sistema gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali. Dal 1° aprile 1997 ne possono beneficiare anche i produttori collegati a operatori commerciali.

b) Attuazione pratica

- (45) Per beneficiare del sistema, una società deve fornire alle autorità competenti informazioni particolareggiate sul tipo e sul valore dei beni capitali che devono essere importati. A seconda dei livelli di

esportazione che si impegna a realizzare, la società è autorizzata a importare beni capitali a dazio nullo o ridotto. Una licenza che autorizza l'importazione ad aliquote preferenziali è rilasciata automaticamente.

- (46) Per soddisfare l'obbligo di esportazione, nella produzione dei beni esportati devono essere stati utilizzati i beni capitali importati.
- (47) Per ottenere una licenza occorre pagare la tassa di domanda.

c) Conclusioni sul sistema di esenzione per i beni capitali

- (48) Il sistema rappresenta una sovvenzione compensabile, in quanto il pagamento da parte di un esportatore di un dazio ridotto o nullo costituisce un contributo finanziario del governo indiano, la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario con la riduzione dei dazi pagabili o la totale esenzione dal pagamento dei dazi all'importazione.
- (49) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci, ed è pertanto considerata specifica.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (50) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio dovuto sui beni capitali importati non corrisposto, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni capitali nell'industria degli antibiotici. Tale periodo è stato determinato usando la media ponderata (sulla base del volume di produzione dei prodotti interessati) dei periodi di ammortamento dei beni capitali effettivamente importati nel quadro del sistema da ciascuna società; è stato in tal modo stabilito un periodo normale di ammortamento di 10 anni. L'importo così calcolato imputabile al periodo dell'inchiesta è stato adeguato sommando ad esso gli interessi per il periodo dell'inchiesta in modo da determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia il 15,15 %. L'importo ottenuto è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

Tre società hanno beneficiato del sistema durante il periodo dell'inchiesta e ottenuto sovvenzioni comprese tra lo 0,03 % e l'1,17 %. Nessuna delle società ha chiesto la deduzione della tassa di domanda o di altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla.

5. Zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione

(51) Un altro strumento della politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il sistema relativo alle zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione, introdotto il 22 giugno 1994.

a) Ammissibilità

(52) Le società situate nelle sette zone franche individuate che si impegnano ad esportare almeno il 75 % della loro produzione possono beneficiare di determinati vantaggi. Gli stessi vantaggi sono accessibili anche alle unità orientate all'esportazione che possono essere situate ovunque in India (dette anche «zone franche autonome»). Queste ultime sono unità franche soggette alla vigilanza delle autorità doganali. A decorrere dal 1° aprile 1997 anche le società dei parchi tecnologici per la produzione di hardware e software sono ammissibili a vantaggi simili a quelli cui possono accedere le società delle zone franche e le unità orientate all'esportazione.

b) Attuazione pratica

(53) Le società situate nelle zone franche e le unità orientate all'esportazione possono ottenere i seguenti vantaggi:

- sospensione della riscossione dei dazi dovuti sugli acquisti di beni capitali durante i periodi di vincolo;
- esenzione dai dazi doganali dovuti sugli acquisti di materie prime e beni di consumo;
- esenzione dalle imposte indirette sui beni acquistati da fonti locali;
- rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagate sui beni acquistati in ambito locale.

Le società situate nelle zone franche e le società che desiderano beneficiare del trattamento previsto per le unità orientate all'esportazione devono presentare una domanda alle autorità competenti. La domanda deve indicare, tra l'altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accettano la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Le società delle zone franche e le unità orientate all'esportazione possono essere produttrici di qualsiasi prodotto. Il riconoscimento come società di una zona franca o come unità orientata all'esportazione è valido per

un periodo di cinque anni. Esso può essere rinnovato per ulteriori periodi.

c) Conclusioni sulle zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione

(54) Il sistema in esame comporta la concessione di sovvenzioni compensabili, in quanto le agevolazioni concesse costituiscono contributi finanziari del governo indiano, l'amministrazione rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario. Le agevolazioni concesse riguardano la sospensione della riscossione dei dazi dovuti sui beni capitali durante il periodo di vincolo, l'esenzione dai dazi doganali dovuti sulle materie prime e sui beni di consumo, l'esenzione dalle imposte indirette sui beni acquistati da fonti locali e il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale. Per quanto riguarda la sospensione della riscossione dei dazi sui beni capitali, si considera che essa ha gli stessi effetti di un'esenzione in quanto, fintantoché gli obblighi d'esportazione non sono assolti, è unicamente la società a decidere a sua discrezione se e quando svincolare i beni capitali.

(55) Tutte le sovvenzioni suindicate sono condizionate, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non possono essere ottenute senza accettazione da parte della società di un obbligo di esportazione, e pertanto sono considerate specifiche.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(56) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo dei dazi o delle imposte normalmente dovuti sui beni importati o acquistati in ambito locale (ossia materie prime e beni capitali) durante il periodo dell'inchiesta. Per determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema, si è proceduto ad adeguare l'importo suddetto sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad una serie di sussidi, per le materie prime è stato ritenuto appropriato, per le stesse ragioni esposte sopra al punto 27, un tasso del 7,575 %, pari alla metà del tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta. Per i beni capitali, essendo la sovvenzione equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia il 15,15 %, e tale importo è stato ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di tali beni capitali nell'industria degli antibiotici (ossia 10 anni), come esposto sopra al considerando 50. L'importo del vantaggio così determinato imputabile al periodo dell'inchiesta è stato ripartito sul totale delle esportazioni effettuate durante tale periodo.

Una società, Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, è riconosciuta come unità orientata all'esportazione. Essa ha beneficiato di tutte le agevolazioni previste dal sistema ad un tasso del 34,38 %.

6. Esenzione dall'imposta sul reddito

(57) La legge sull'imposta sul reddito del 1961 costituisce la base giuridica del sistema in oggetto. Detta legge, modificata ogni anno dalla legge finanziaria, pone la base per la riscossione delle imposte e per diverse esenzioni/detractions che possono essere chieste. Tra le esenzioni che possono essere chieste dalle imprese vi sono quelle di cui alle sezioni 10A, 10B e 80 HHC della legge.

a) Ammissibilità

(58) L'esenzione a norma della sezione 10A può essere chiesta dalle imprese situate nelle zone di libero scambio. L'esenzione a norma della sezione 10B può essere chiesta dalle unità orientate all'esportazione. L'esenzione a norma della sezione 80HHC può essere chiesta da qualsiasi impresa esportatrice di beni.

b) Attuazione pratica

(59) Per beneficiare delle detrazioni/esenzioni suindicate una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all'amministrazione finanziaria alla fine dell'anno fiscale. L'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo. La denuncia dei redditi deve essere presentata all'amministrazione entro il 30 novembre successivo. L'accertamento definitivo da parte di quest'ultima può richiedere fino a tre anni dalla presentazione della denuncia dei redditi. Una società può chiedere soltanto una delle detrazioni previste dalle tre sezioni sopracitate.

In base alle sezioni 10A, 10B e 80 HHC le società possono chiedere l'esenzione dall'imponibilità per i profitti realizzati sulle vendite per esportazione. In base alle sezioni 10A e 10B soltanto, per le società costituite dopo il 1° aprile 1994, il 25 % delle vendite può essere effettuato in India, ma la società può comunque beneficiare di un'esenzione del 100 % dall'imponibilità per i profitti realizzati su tutte le vendite (ossia quelle per esportazione e quelle sul mercato indiano); le società costituite prima del 1° aprile 1994 possono chiedere una detrazione proporzionale dal reddito imponibile basata sul rapporto tra vendite interne o vendite per esportazione.

c) Conclusioni sul sistema di esenzione dall'imposta sul reddito

(60) Alla lettera e) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione (allegato I del regolamento di base) figura «l'esenzione totale o parziale ... riferit[a] alle esportazioni, da imposte dirette». Con il sistema in esame il governo indiano dà un contributo finanziario alla società rinunciando ad entrate sotto forma di imposte dirette che sarebbero dovute

se la società non avesse chiesto l'esenzione dall'imposta sul reddito. Questo contributo finanziario conferisce un vantaggio al beneficiario riducendone la soggettività tributaria.

(61) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto comporta l'esenzione dei profitti realizzati sulle vendite per esportazione, ed è pertanto considerata specifica.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(62) Come indicato sopra al considerando 59, le domande di esenzione ai sensi delle sezioni 10A, 10B e 80HHC devono essere presentate al momento della presentazione della denuncia dei redditi alla fine dell'anno fiscale. Poiché in India l'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo, si considera appropriato calcolare il vantaggio conferito dal sistema sulla base dell'anno fiscale 1996/1997 (dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997) che comprende nove mesi del periodo dell'inchiesta. Il vantaggio conferito agli esportatori è stato pertanto calcolato in base alla differenza tra l'importo delle imposte normalmente dovute con e senza il beneficio dell'esenzione. È stato tenuto conto del fatto che alcune società sono soggette al pagamento dell'imposta alternativa minima, che rappresenta un modo alternativo di calcolare l'imposta dovuta in base alla legge sull'imposta sul reddito. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile durante l'anno fiscale in questione era del 43 %. Per determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario, si è proceduto ad adeguare tale importo sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia il 15,15 %. L'importo così ottenuto è stato ripartito sul totale delle esportazioni effettuate durante l'anno fiscale 1996/1997. Per le esenzioni a norma delle sezioni 10A e 10B della legge, anche se in base a dette sezioni si possono effettuare risparmi proporzionali d'imposta in relazione alle vendite sul mercato interno, si considera che, essendo il sistema condizionato all'andamento delle esportazioni, il totale dei risparmi d'imposta deve essere ripartito soltanto sulle vendite per esportazione.

Durante l'anno fiscale 1996/1997 una società ha beneficiato del sistema con riferimento alla sezione 10B ottenendo un vantaggio del 2,88 % e sei società hanno beneficiato del sistema con riferimento alla sezione 80HHC ottenendo sovvenzioni comprese tra lo 0,82 % e il 6,46 %.

7. Importo delle sovvenzioni compensabili

(63) L'importo delle sovvenzioni compensabili per ciascuno degli esportatori soggetti all'inchiesta è il seguente:

%	Libr. crediti	Credito dazi d'import.		Beni capit.	Z/U franche	Imp. reddito	Totale
		Pre-esport	Post-esport				
Entrata in vigore	30. 5. 1995	7. 4. 1997		1. 4. 1990 (modificato il 5. 6. 1995)	22. 6. 1994	annuale	
Ranbaxy Laboratories Ltd	0,01	0,05	0	0,15	0	6,46	6,67
Vitara Chemicals Ltd	0	0	0	0	0	1,08	1,08
Kopran Ltd	5,43	0	0	1,17	0	2,23	8,83
Lupin Laboratories Ltd	5,89	0	0	0,03	0	5,34	11,26
Gujarat Lyka Organics Ltd	0	0	0	0	0	0	0
Torrent Pharmaceuticals Ltd	0	0	0	0	0	0,82	0,82
Biochem Synergy Ltd	5,89	0,05	3,75	0	0	0	9,69
Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	0	0	0	0	34,38	2,88	37,26
Harshita Ltd	0	0	0	0	0	9,61	9,61

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(64) Secondo le informazioni in possesso della Commissione al momento dell'apertura del procedimento, i produttori comunitari denunzianti rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione totale del prodotto in questione nella Comunità. Si è pertanto considerato che essi costituivano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base.

(65) Alcune parti interessate hanno sostenuto che i produttori comunitari denunzianti non rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto simile ai sensi del regolamento di base, in quanto la società Gist-Brocades BV, Delft, Paesi Bassi, produttore leader di antibiotici, non faceva parte dei denunzianti. Le suddette parti hanno contestato la posizione dei denunzianti e ogni successiva risultanza sul pregiudizio in relazione all'industria comunitaria.

Da un ulteriore esame della questione mediante un questionario è risultato che la Gist-Brocades BV aveva costantemente ridotto la sua produzione del prodotto in questione nella Comunità durante il periodo esaminato ed aveva invece concentrato la sua attività sull'importazione del prodotto da consociate e imprese associate situate fuori della Comunità.

Inoltre, sulla base dei dati disponibili la Commissione ha stabilito che oltre ai produttori denunzianti e alla Gist-Brocades BV non vi sono nella Comunità altri produttori importanti del prodotto in questione, in quanto gli unici altri produttori comunitari di detto prodotto non lo vendono come tale, ma lo producono per uso interno, ossia lo incorporano in prodotti finiti per somministrazione.

Si può pertanto concludere che i produttori comunitari denunzianti (in appresso «l'industria comunitaria») rappresentano tutta o quasi tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione.

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo nella Comunità

(66) Nel calcolare il consumo comunitario apparente del prodotto in questione, la Commissione ha sommato:

- il volume totale delle vendite del prodotto in questione nella Comunità effettuate dai produttori comunitari denunzianti; e
- il totale delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione da tutti i paesi terzi, compresa l'India.

(67) Al fine di stabilire per l'intero periodo esaminato cifre coerenti relative alla Comunità allargata di 15 Stati membri, il totale delle importazioni è stato

calcolato in base alle pertinenti statistiche Eurostat, relative ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 e ex 2941 90 00, combinate con le statistiche nazionali di Austria, Finlandia e Svezia prima della loro adesione alla Comunità. Occorre notare che uno Stato membro aveva chiesto la segretezza delle statistiche relative alle importazioni del prodotto in questione e che pertanto esse non erano immediatamente disponibili. Tuttavia, lo Stato membro in questione ha acconsentito a fornire i dati alla Commissione, a titolo riservato e unicamente ai fini della presente inchiesta. Pertanto tutte le cifre relative alle importazioni del prodotto in questione nella Comunità figuranti qui di seguito sono date in forma indicizzata.

- (68) Su tale base, è risultato che il consumo comunitario apparente del prodotto in questione tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta è aumentato del 54,6 %.

2. Fattori e considerazioni relativi alle importazioni sovvenzionate

a) *Volume e quota di mercato delle importazioni sovvenzionate*

- (69) Tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni sovvenzionate del prodotto in questione originario dell'India è aumentato quasi del 300 %. Nello stesso periodo la quota di mercato comunitario detenuta da tali importazioni è aumentata del 157 %. Quanto allo stato di paese in via di sviluppo dell'India e all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, è stato accertato che il volume delle importazioni dall'India nel periodo dell'inchiesta era considerevolmente superiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nella Comunità.

b) *Prezzi delle importazioni sovvenzionate*

- (70) I dati aggregati di Eurostat e degli istituti statistici nazionali di Austria, Finlandia e Svezia mostrano che tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta il prezzo all'importazione del prodotto in questione originario dell'India è diminuito del 40 %. Tuttavia, poiché i codici NC sopracitati possono anche comprendere gli antibiotici ad ampio spettro in questione in forme finite, un confronto dei prezzi sulla base dei dati Eurostat non è realmente significativo, ma deve essere considerato come semplice indicazione di una tendenza al ribasso dei prezzi.
- (71) Per il periodo dell'inchiesta i servizi della Commissione hanno confrontato i prezzi delle vendite dei produttori-esportatori con i prezzi dei produttori comunitari denunziati. Per i produttori-esportatori, in assenza di dazi doganali pagabili all'importazione, i prezzi sono stati basati sui prezzi all'esportazione cif. Per un importatore collegato, è stato effettuato un confronto tra i prezzi praticati nei confronti del primo acquirente indipendente

della Comunità e i prezzi dei produttori comunitari denunziati.

- (72) I prezzi dei produttori comunitari denunziati sono stati adeguati, sulla base dei dati disponibili, ad uno stadio che si sapeva essere comparabile allo stadio delle esportazioni indiane, ossia franco fabbrica, detraendo le spese di trasporto e assicurazione. Sono stati inoltre detratti le riduzioni e gli sconti concessi e le commissioni pagate per le vendite.
- (73) Alcune parti interessate hanno sostenuto che nel confrontare i prezzi dei produttori-esportatori con i prezzi dell'industria comunitaria si doveva effettuare un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, in quanto la maggior parte delle vendite dei produttori-esportatori era effettuata a operatori commerciali, mentre la maggior parte delle vendite dell'industria comunitaria era effettuata a utilizzatori finali. Tuttavia non sono stati forniti elementi sufficienti a giustificare tale richiesta e nella fase attuale non è stato possibile prenderla in considerazione. Inoltre, le informazioni fornite nelle risposte al questionario della Commissione dai produttori-esportatori che hanno collaborato indicano che i produttori-esportatori effettuavano vendite sia a grossisti che ad utilizzatori finali della Comunità. Sulla base di tali informazioni non è stato possibile distinguere regolarmente livelli diversi di prezzo tra le vendite agli operatori e quelle agli utilizzatori finali.
- (74) Occorre notare che le vendite sono effettuate a pronti e quindi i prezzi variano durante tutto l'anno secondo la pressione sul mercato. Alcuni fattori come le fluttuazioni dei tassi di cambio possono incidere sulle tendenze del mercato a seconda del momento in cui il contratto viene concluso. I livelli di prezzo delle importazioni indiane sono stati esaminati, su base mensile, per tutto il periodo dell'inchiesta. Da tale analisi è emersa l'esistenza di una continua sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta, con una punta durante il secondo trimestre del 1997. Di conseguenza, i margini di sottoquotazione dei prezzi sono un'indicazione della continua pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane nel mercato comunitario.
- (75) I risultati del confronto, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dei produttori comunitari denunziati durante il periodo dell'inchiesta, mostrano considerevoli margini di sottoquotazione dei prezzi. Con riferimento alle società, sono stati accertati margini compresi tra lo 0 % e l'11,8 %.

3. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Produzione, capacità produttiva e utilizzazione degli impianti*

- (76) Complessivamente, la produzione del prodotto in questione da parte dell'industria comunitaria è

aumentata da 3 698 t nel 1993 a 4 795 t nel periodo dell'inchiesta, con un incremento del 30 %. L'aumento della produzione è per lo più imputabile ai mercati d'esportazione; le esportazioni verso paesi terzi sono infatti aumentate da 2 122 t nel 1993 a 3 215 t nel periodo dell'inchiesta, evoluzione che corrisponde ad un incremento del 52 % delle esportazioni del prodotto in questione effettuate dall'industria comunitaria.

- (77) Il coefficiente di utilizzazione degli impianti si è stabilmente mantenuto ad un livello relativamente elevato. Pari al 92 % nel 1993, è sceso all'87 % nel 1994, per poi salire al 95 % nel 1995 e 1996 e diminuire leggermente tornando al 92 % nel periodo dell'inchiesta. Un coefficiente di utilizzazione così elevato è comune in questo tipo di industria. Il fatto che l'industria comunitaria sia riuscita ad accrescere la produzione senza aumentare in misura significativa la sua capacità produttiva va sottolineato, in quanto è dovuto ad una maggiore efficienza, soprattutto sotto forma di migliore rendimento.

b) Vendite e quota di mercato

- (78) Durante il periodo esaminato il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato da 1 040 t nel 1993 a 1 253 t nel periodo dell'inchiesta, con un incremento del 21 % soltanto. Queste tendenze vanno considerate in rapporto all'incremento del consumo comunitario apparente totale, pari, per lo stesso periodo, al 54,6 %.

Dal confronto tra il volume delle vendite nella Comunità e il consumo comunitario apparente risulta che la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è passata dal 25 % nel 1993 al 18,1 % nel 1996 per poi aumentare leggermente al 19,5 % nel periodo dell'inchiesta, con una diminuzione complessiva di 5,5 punti percentuali, corrispondente ad un calo del 22 %.

c) Scorte

- (79) Anche se non è consuetudine dell'industria comunitaria tenere scorte di sostanze attive come gli antibiotici ad ampio spettro (soggetti a «date di scadenza») e il livello delle scorte è risultato marginale per tutto il periodo dell'inchiesta, sono stati riscontrati alcuni aumenti del livello delle giacenze, che coincidevano con i periodi di incremento delle importazioni indiane.

d) Prezzi e redditività dei produttori comunitari denunziati

- (80) Tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 4 %.
- (81) La redditività complessiva del prodotto in questione sul mercato comunitario è aumentata dal 16,8 % del giro d'affari nel 1993 al 21,1 % nel 1994 per poi diminuire costantemente fino al

5,6 % durante il periodo dell'inchiesta. Nella fattispecie, questo calo di redditività si considera particolarmente grave vista la necessità per l'industria comunitaria di essere in grado di investire in attività di ricerca e sviluppo (in appresso «R&S») per migliorare il processo di produzione dei prodotti esistenti e, soprattutto, di finanziare la ricerca al fine di portare nuovi prodotti sul mercato.

- (82) Si ritiene inoltre che senza la maggiore efficienza raggiunta sotto forma di migliore rendimento l'industria comunitaria avrebbe subito perdite. Non si può tuttavia presumere che l'industria comunitaria continuerà a realizzare in futuro simili aumenti di produttività, tanto più che il calo dei livelli di profitto inciderà sul livello delle risorse disponibili per le attività di R&S.

e) Occupazione

- (83) L'occupazione è rimasta stabile per tutto il periodo esaminato. Le persone occupate dall'industria comunitaria nella fabbricazione del prodotto in questione erano 1 166 nel 1993 e 1 173 nel periodo dell'inchiesta, dati che corrispondono ad un incremento dello 0,5 %.

4. Conclusione

- (84) Nonostante l'aumento della sua produzione e la conseguente riduzione dei suoi costi unitari, l'industria comunitaria ha registrato una costante erosione della sua quota di mercato comunitario dal 25 % nel 1993 al 18,1 % nel 1996, seguita da un aumento al 19,5 % nel periodo dell'inchiesta.
- (85) Su tale base, si considera che la pressione esercitata sui prezzi dell'industria comunitaria, che sono diminuiti del 4 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, ha determinato la precaria situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Occorre notare che il mercato degli antibiotici semisintetici in questione, che sono un prodotto sfuso, è fortemente sensibile ai prezzi e reagisce prontamente a qualsiasi pressione al ribasso.
- (86) La pressione sui prezzi ha determinato un calo della redditività dell'industria comunitaria, diminuita del 66,5 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta. Quest'ultimo dato è particolarmente preoccupante in quanto nell'industria farmaceutica l'utile minimo necessario sul giro d'affari è il 15 %. Una continua impossibilità per l'industria comunitaria di realizzare tale obiettivo determinerebbe un costante aggravamento della sua situazione fino a compromettere la sua capacità di essere competitiva.
- (87) Alla luce delle precedenti considerazioni, si è concluso che, complessivamente, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(88) A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni indiane sovvenzionate e se esso sia imputabile, totalmente o in parte, ad altri fattori.

(89) Occorre ricordare che gli antibiotici prodotti nella Comunità e gli antibiotici importati sono direttamente concorrenti tra loro, essenzialmente sulla base del prezzo. Infatti il prodotto in questione è un prodotto sfuso e inoltre non vi sono differenze di rilievo a livello di qualità o impieghi tra il prodotto importato e il prodotto fabbricato nella Comunità. In tale contesto, la differenza di prezzo è il fattore che maggiormente determina le vendite. Anche quantitativi relativamente modesti offerti a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari denunziati possono avere un notevole effetto negativo sul mercato.

2. Effetto delle importazioni sovvenzionate

(90) L'industria comunitaria ha dovuto far fronte agli effetti sfavorevoli della presenza di importazioni sovvenzionate sul mercato comunitario sin dall'inizio del periodo esaminato e in maggior misura dal 1995.

È infatti emerso che nel periodo esaminato le importazioni indiane sono aumentate quasi del 300 %. L'India è ora il secondo maggior esportatore del prodotto in questione verso la Comunità.

(91) Per quanto riguarda i prezzi, è stato stabilito, sulla base delle operazioni d'esportazione verificate, che nel periodo esaminato i prezzi delle importazioni indiane sono diminuiti.

(92) Si è inoltre accertato che l'impossibilità per l'industria comunitaria di mantenere la sua redditività ha coinciso con la crescita del volume delle importazioni sovvenzionate dall'India. In un mercato sensibile ai prezzi, tale politica di prezzi bassi ha avuto l'effetto di deprimere i prezzi dell'industria comunitaria.

(93) È stato infatti constatato che in seguito alla sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni indiane l'industria comunitaria ha dovuto adeguare i propri prezzi al ribasso. Tale comportamento difensivo dell'industria comunitaria si spiega col fatto che per questo prodotto a costi elevati essa doveva assolutamente proteggere il suo volume di produzione mantenendo la sua quota di mercato e non poteva rischiare aumenti dei costi unitari in seguito a perdite di volume delle vendite.

(94) Si è pertanto concluso che durante il periodo esaminato le importazioni sovvenzionate dall'India hanno avuto un impatto considerevolmente negati-

tivo sulla situazione dell'industria comunitaria, in particolare a livello di redditività.

3. Effetto di altri fattori

(95) Sono stati anche esaminati, oltre alle importazioni a basso prezzo dall'India, altri fattori che avrebbero potuto dar luogo o contribuire alla precaria situazione dell'industria comunitaria, in particolare l'incidenza delle importazioni da paesi diversi dall'India.

a) Importazioni da altri paesi terzi

(96) Tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta le importazioni da paesi non interessati dal presente procedimento sono aumentate del 56,4 %, incremento vicino a quello del 54,6 % registrato dal consumo comunitario. Tra i paesi terzi, il principale fornitore del mercato comunitario erano gli Stati Uniti d'America (USA), la cui quota di mercato è aumentata quasi del 100 %. Un altro importante fornitore del mercato comunitario era la Repubblica popolare cinese, la cui quota di mercato comunitario tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta è diminuita del 43 %. Per quanto riguarda i prezzi, il prezzo medio delle importazioni diverse da quelle originarie dell'India, secondo i dati Eurostat, era considerevolmente superiore ai prezzi delle importazioni indiane, anche se questa asserzione deve essere ridimensionata in quanto si ritiene che le importazioni dagli USA comprendevano sostanziali quantitativi in forme finite, di valore più elevato.

(97) Si è quindi ritenuto che le importazioni di provenienza diversa dall'India non potevano essere considerate la causa della precaria situazione dell'industria comunitaria. In base a tale considerazione è stato concluso che l'incidenza delle importazioni da altri paesi terzi non era tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni indiane sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

b) Andamento del consumo sul mercato comunitario

(98) Occorre ricordare che tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta il consumo del prodotto in questione sul mercato comunitario è aumentato del 54,6 %. Pertanto, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito ad una contrazione della domanda sul mercato comunitario.

c) Eccesso di capacità dell'industria comunitaria

(99) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria comunitaria aveva sviluppato un eccesso di capacità per il prodotto in questione e che questa era una delle principali cause della tendenza negativa dei prezzi. Dall'inchiesta è tuttavia risultato che

l'aumento della capacità produttiva dei produttori comunitari denunzianti, ben lungi dall'essere eccessivo, è stato in realtà inferiore a quello del consumo comunitario. Occorre anche tener presente che l'industria comunitaria deve aumentare la sua capacità ad un tasso che le consenta di soddisfare il previsto incremento della domanda sul mercato comunitario e mondiale. Infatti, ovviare a breve termine a carenze di capacità è molto difficile a causa del considerevole costo di capitale e dei lunghi periodi di tempo necessari per la messa in uso di nuovi impianti. Se esiste un eccesso di capacità sul mercato mondiale per il prodotto in questione, esso è stato causato dallo sviluppo di nuove capacità produttive in India e nella Repubblica popolare cinese piuttosto che nella Comunità.

d) *Competitività dell'industria comunitaria*

- (100) La competitività dell'industria comunitaria, che è tra le prime del mondo per il prodotto in oggetto, è indubbia. Ne sono prova sia i suoi risultati sui mercati d'esportazione sia la riduzione dei costi e il conseguente aumento di produttività, che almeno in parte sono dovuti ai suoi sforzi in materia di R&S. Occorre anche notare che l'industria comunitaria è riuscita ad accrescere il suo volume di produzione del 30 % mantenendo nel contempo l'occupazione ad un livello stabile.

Inoltre, anche se i processi di produzione sono difficili da confrontare in sé, si è potuto accertare che per il prodotto in questione fabbricato nella Comunità non risultavano inefficienze in termini di costo per tonnellata.

e) *Fluttuazione del prezzo di alcune materie prime*

- (101) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto principalmente alle fluttuazioni del prezzo di una materia prima, la penicillina G, sul mercato mondiale.
- (102) La questione è stata attentamente esaminata. Occorre ricordare innanzitutto che la penicillina G, pur essendo una materia prima essenziale per la fabbricazione del prodotto in questione, non è indispensabile in quanto esistono materie prime alternative. A tale riguardo, l'inchiesta ha accertato che uno dei produttori comunitari denunzianti il quale anziché penicillina G usa penicillina V per la produzione dell'amoxicillina e dell'ampicillina non era, per quanto riguarda le risultanze sul pregiudizio, in una situazione molto diversa da quella degli altri due produttori comunitari denunzianti che usano la penicillina G. Inoltre, le parti che

hanno sollevato la questione hanno precisato che la loro osservazione era basata sulla considerazione che nei periodi in cui i prezzi della materia prima (penicillina G) diminuivano i produttori integrati ne risentivano, mentre i produttori che acquistavano la penicillina G da fonti esterne erano meno colpiti. Tuttavia dall'inchiesta è emerso che uno dei produttori comunitari denunzianti che usava come materia prima la penicillina G non era un produttore integrato e acquistava tale materia prima a prezzi di mercato. Poiché la situazione di questo produttore non era molto diversa dalla media dell'industria comunitaria non era possibile attribuire il pregiudizio subito dall'industria comunitaria alla diminuzione dei prezzi della penicillina G. Infine, occorre ricordare che il calo dei prezzi della penicillina G è in gran parte imputabile allo sviluppo di nuove capacità in India.

- (103) Pertanto, salvo ulteriori elementi di prova relativi alla questione, si è concluso che l'eventuale effetto delle fluttuazioni del prezzo della penicillina G sul mercato mondiale non poteva aver annullato il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate originarie dell'India e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

4. Conclusione

- (104) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che, anche se altri fattori possono aver contribuito a deprimere il mercato del prodotto in questione, le importazioni sovvenzionate dall'India, considerate isolatamente, hanno comunque causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. Infatti si ritiene che senza il vantaggio delle sovvenzioni la sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria da parte delle importazioni indiane non avrebbe potuto aver luogo o quantomeno non al livello accertato e, quindi, non avrebbe potuto essere causa di un pregiudizio per l'industria comunitaria. Questa conclusione è basata sui vari elementi suesposti, in particolare i quantitativi e i prezzi, che hanno comportato una forte pressione al ribasso sui prezzi del prodotto in questione nel mercato comunitario e in particolare sui prezzi e la redditività dell'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

- (105) La Commissione ha esaminato, sulla base di tutti gli elementi di prova presentati, se nonostante le conclusioni sugli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate vi fossero valide ragioni

per concludere che nella fattispecie l'imposizione di misure non era nell'interesse della Comunità. A tal fine, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l'effetto di eventuali misure per tutte le parti interessate dal procedimento e le conseguenze della mancata adozione di misure. Per valutare se era nell'interesse della Comunità istituire delle misure, è stato inviato un questionario agli utilizzatori e agli importatori del prodotto in questione, ai fornitori delle materie prime a monte e alla Gist-Brocades BV.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(106) Come indicato sopra, l'industria comunitaria produttrice del prodotto in questione ha dovuto far fronte a difficoltà legate alla presenza delle importazioni indiane sovvenzionate. Occorre ricordare sia il fatto che i produttori comunitari denunziati sono leader mondiali per il prodotto in questione sia l'andamento positivo delle loro esportazioni, in quanto sono chiari indicatori della competitività dell'industria comunitaria.

(107) Si ritiene che, in assenza di misure volte a correggere gli effetti delle importazioni sovvenzionate, l'industria comunitaria continuerà a dover far fronte alla sottoquotazione dei prezzi e alla conseguente depressione dei prezzi che ha condotto al deterioramento della sua redditività. Qualora si consentisse il proseguimento di tale situazione, i produttori comunitari denunziati non potrebbero fare altro che chiudere definitivamente alcune linee di produzione o addirittura interi impianti utilizzati esclusivamente per la produzione degli antibiotici oggetto della presente inchiesta.

Anche se probabilmente la mancata adozione di misure non comprometterebbe la sopravvivenza dei produttori comunitari denunziati in quanto nella maggior parte dei casi l'industria comunitaria produce altri prodotti e fa parte di grandi gruppi, gli impianti sopracitati che rischiano una chiusura immediata occupano 1 173 persone e sono per lo più situate in aree della Comunità che non offrono o quasi possibilità alternative di occupazione. Ovviamente la chiusura di tali impianti, in ogni caso non determinata da normali condizioni di concorrenza, non sarebbe nell'interesse della Comunità.

3. Interesse di altre società della Comunità

(108) Come indicato sopra, è stato inviato un questionario al produttore comunitario Gist-Brocades BV, leader mondiale nel campo degli antibiotici semi-sintetici, per accertare il suo volume di produzione

nella Comunità e il volume delle sue importazioni da paesi terzi, nonché per valutare l'incidenza dell'imposizione di misure sulla sua attività. Occorre ricordare che la Gist-Brocades BV non faceva parte dei denunziati e non è quindi stata inclusa (peraltro non avrebbe potuto esserlo) nella definizione dell'industria comunitaria ai fini dell'inchiesta sul pregiudizio. Nella sua risposta questa società, che negli ultimi anni ha ridotto il suo volume di produzione degli antibiotici in questione nella Comunità, ha affermato che avrebbe pienamente sostenuto l'istituzione di misure compensative qualora dall'inchiesta fosse emerso che tali misure erano giustificate.

4. Interesse degli importatori/operatori commerciali

(109) Come indicato sopra, è stato inviato un questionario a tutti gli importatori/operatori commerciali noti del prodotto in esame, ma uno solo di essi ha fornito risposte valide. Dalle informazioni ottenute finora risulta che gli importatori/operatori della Comunità acquistano il prodotto in questione da svariate fonti, tra cui l'India e l'industria comunitaria.

Poiché non vi sono fondamentali differenze di qualità tra il prodotto importato dall'India o da altri paesi e quello fabbricato nella Comunità, si ritiene che per gli importatori/operatori della Comunità non sarebbe difficile ottenere il prodotto da altre fonti nonché dall'India, specialmente in quanto non vi è scarsità di offerta sul mercato mondiale.

(110) Inoltre, alla domanda circa gli effetti che l'eventuale istituzione di misure compensative avrebbe potuto avere sulla sua attività, nessun importatore/operatore ha risposto che l'istituzione di tali misure avrebbe probabilmente avuto conseguenze negative.

Su tale base si deve provvisoriamente concludere che l'istituzione di misure compensative non dovrebbe colpire in misura significativa gli importatori/operatori della Comunità.

5. Interesse dei fornitori a monte

(111) Al fine di valutare il probabile effetto dell'istituzione di misure compensative sui fornitori a monte dell'industria comunitaria è stato inviato un questionario a tutti i fornitori a monte noti. In totale sono stati inviati sei questionari, tre dei quali sono stati compilati. Le tre società che hanno risposto producono varie materie prime che sono

incorporate nel prodotto in questione, quali sciroppi di zucchero, sali e svariate sostanze chimiche. Queste materie prime sono vendute sul mercato comunitario ai produttori comunitari denunzianti, ma sono anche, nel caso di una società, esportate in India. Alla domanda circa il possibile impatto di eventuali misure compensative sulla loro attività, le tre società che hanno compilato il questionario hanno risposto che tali misure avrebbero potuto avere un impatto positivo sotto forma di aumento delle ordinazioni dell'industria comunitaria.

Si può pertanto provvisoriamente concludere che l'istituzione di misure compensative non avrebbe comunque ripercussioni negative, ma avrebbe probabilmente un effetto positivo per i produttori comunitari delle materie prime che sono incorporate nel prodotto in questione.

6. Interesse degli utilizzatori del prodotto in questione

- (112) Un questionario è stato inviato anche a cinque utilizzatori comunitari noti del prodotto in questione. Tre di questi utilizzatori che sono società farmaceutiche produttrici di prodotti a valle in cui sono incorporati gli antibiotici in questione hanno fornito risposte valide. Da tali risposte risulta che gli utilizzatori a valle, pur ammettendo che l'istituzione di misure potrebbe aumentare il prezzo delle loro materie prime, non sono contrari all'imposizione di misure compensative sulle importazioni indiane. Uno degli utilizzatori sembrava addirittura favorevole all'imposizione di misure compensative, in quanto aveva delle difficoltà nel vendere i suoi prodotti a causa della concorrenza da parte di prodotti in cui erano incorporati gli antibiotici oggetto di sovvenzioni importati a basso prezzo.
- (113) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'incidenza di qualsiasi eventuale misura sugli utilizzatori del prodotto in questione sarebbe trascurabile.

7. Conclusione

- (114) Esaminati i vari interessi in causa e tutti gli aspetti di cui sopra, la Commissione provvisoriamente conclude che non esistono ragioni valide per non adottare misure contro le importazioni in questione in modo da ripristinare un mercato competitivo caratterizzato da pratiche leali in materia di determinazione dei prezzi ed evitare un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

H. MISURE PROPOSTE

- (115) Al fine di determinare il livello del dazio provvisorio è stato tenuto conto del livello di sovvenzione accertato e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (116) Poiché il pregiudizio consisteva essenzialmente nel caso dei prezzi e dei profitti, si è considerato che esso sarebbe stato eliminato con la determinazione di un livello di prezzo non pregiudizievole, ossia un livello di prezzo quale si sarebbe avuto in assenza delle importazioni sovvenzionate dall'India. Nella fattispecie si può presumere che tali livelli di prezzo non pregiudizievoli consentirebbero all'industria comunitaria di coprire i suoi costi e di realizzare un adeguato profitto.

A tale riguardo, si è considerato che un livello di prezzo idoneo ad eliminare il pregiudizio doveva essere basato sul costo di produzione ponderato dei produttori comunitari denunzianti, maggiorato di un profitto del 15 % sul giro d'affari. Tale tasso di profitto è stato considerato un tasso minimo appropriato per consentire all'industria comunitaria di investire in attività di R&S e in tal modo rimanere competitiva e, a lungo termine, efficiente. Un tasso di remunerazione simile è quello che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente aspettarsi in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli.

Tale livello di eliminazione del pregiudizio è stato poi confrontato con la media ponderata dei prezzi all'importazione cif indicati dagli esportatori interessati.

2. Forma e livello delle misure provvisorie

- (117) Poiché i margini di eliminazione del pregiudizio così determinati sono, per quattro società, superiori ai margini di sovvenzione, per dette società sono imposti dazi corrispondenti ai margini di sovvenzione. Per altre due società, per le quali i margini di eliminazione del pregiudizio sono inferiori ai margini di sovvenzione, sono imposti dazi corrispondenti ai margini di eliminazione del pregiudizio a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base. Per altre due società il livello di sovvenzione è risultato irrilevante, ossia inferiore al 3 %, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base e un'altra società non ha ricevuto alcuna sovvenzione. Per queste ultime tre società l'aliquota del dazio è fissata allo 0 %.
- (118) Per quanto riguarda la forma delle misure, particolare attenzione è stata rivolta al fatto che il pregiudizio accertato consisteva principalmente in una depressione dei prezzi dei produttori comunitari denunzianti associata all'impatto negativo di tali bassi prezzi sulla loro redditività. Si è pertanto provvisoriamente considerato che la misura appropriata per ovviare al pregiudizio sarebbe stata l'imposizione di un dazio ad valorem.
- (119) Poiché gli esportatori che hanno collaborato non rappresentavano una parte maggioritaria degli esportatori indiani verso la Comunità, al fine di non premiare la mancata collaborazione il dazio residuo deve essere fissato al livello del margine medio di eliminazione del pregiudizio stabilito per gli esportatori che non hanno collaborato, ossia il 14,6 %, che è superiore al dazio individuale più alto imposto nei confronti di un esportatore che ha collaborato.

I. DIRITTI DELLE PARTI INTERESSATE

(120) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, occorre precisare che le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potrebbero essere riesaminate ai fini di un dazio definitivo eventualmente proposto dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, presentate sfuse, di cui ai codici NC ex 2941 10 10 (codice TARIC 2941 10 10* 10), ex 2941 10 20 (codice TARIC 2941 10 20* 10) e ex 2941 90 00 (codice TARIC 2941 90 00* 30), originarie dell'India.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per le importazioni dei prodotti fabbricati dalle società citate, è pari al:

- 9,6 % per Biochem Synergy Ltd, Indore (codice addizionale TARIC: 8219),
- 9,6 % per Harshita Ltd, New Delhi (codice addizionale TARIC: 8219),
- 8,8 % per Koproan Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8220),
- 6,6 % per Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi (codice addizionale TARIC: 8221),
- 4,6 % per Lupin Laboratories Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8222),

- 12 % per Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Chennai (codice addizionale TARIC: 8224),
- 0 % per Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad (codice addizionale TARIC: 8225),
- 0 % per Vitara Chemicals Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8225),
- 0 % per Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: 8225),
- 14,6 % per le altre società (codice addizionale TARIC: 8900).

3. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materie di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 1205/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1998
che stabilisce l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti
della distillazione per il 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97⁽²⁾, in particolare all'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che, in ordine agli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) finanzia esclusivamente i costi derivanti dallo smercio; che è pertanto opportuno stabilire l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di tali prodotti tenendo conto del deprezzamento analogo cui sono soggetti gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Articolo 1

L'accordo sul costo dello smercio dei prodotti delle distillazioni previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 viene calcolato applicando un coefficiente al valore degli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento.

Per l'esercizio 1999, tale coefficiente è fissato a 0,70.

Articolo 2

Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96⁽³⁾ della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1998.

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/98 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1998

che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli, per l'esercizio 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento sistematico degli acquisti di prodotti agricoli effettuati in regime d'intervento pubblico deve essere operato al momento stesso dell'acquisto; che, di conseguenza, la Commissione fissa per ciascuno dei prodotti in causa, la percentuale di deprezzamento prima dell'inizio di ogni esercizio; che questa percentuale corrisponde al massimo, per ogni prodotto, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di smercio prevedibile;

considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione, al momento dell'acquisto, può limitare il deprezzamento ad una frazione della percentuale suddetta, frazione che non può essere inferiore al 70 %; che, in base a questa disposizione, appare opportuno fissare coefficienti per l'esercizio contabile 1999 che gli organismi d'intervento dovranno applicare ai valori d'acquisto mensili dei prodotti, al fine di poter constatare gli importi del deprezzamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti indicati in allegato, che dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1° ottobre 1998 e il 30 settembre 1999, si procede ad un deprezzamento del loro valore equivalente alla differenza tra i prezzi d'acquisto e i prezzi di vendita prevedibili per tali prodotti.

Articolo 2

Per stabilire i montanti del deprezzamento, gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati ciascun mese i coefficienti indicati nell'allegato.

Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 ⁽³⁾ della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163 del 2. 7. 1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

ALLEGATO

Coefficienti «k» di deprezzamento (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 1883/78) da applicare ai valori d'acquisto mensili

Prodotti	«k»
Frumento tenero panificabile	0,03
Frumento duro	0,00
Orzo	0,10
Segala	0,25
Granturco	0,11
Sorgo	0,11
Risone	0,20
Olio d'oliva	0,15
Burro	0,50
Latte scremato in polvere	0,45
Carni bovine	0,55
Alcole di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽¹⁾	0,70

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1207/98 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 in ordine alla concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/95⁽⁴⁾, prevede la concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro; che, data l'attuale situazione del mercato del burro e tenendo conto del livello delle vendite effettuate nel quadro di tale regolamento appare necessario ridurre l'importo dell'aiuto;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2191/81, l'importo di 139 ECU è sostituito da 105 ECU.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 221 del 19. 9. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1208/98 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1998****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98 ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a

condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 giugno 1998 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 1209/98 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1998

relativo alla vendita alle forze armate, a prezzi prestabiliti, di carni bovine detenute dal Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine,⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte;

considerando che nel Regno Unito le carni bovine all'intervento sono soggette a talune limitazioni di movimento come previsto dalla decisione 98/256/CE del Consiglio⁽³⁾; che occorre pertanto ritrovare in detto Stato membro opportune possibilità di smercio; che le forze armate e il relativo personale associato costituiscono una di tali possibilità di smercio;

considerando che la vendita alle forze armate deve essere assoggettata alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁵⁾, in particolare i titoli I e III, e (CEE) n. 3002/92⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁷⁾, in particolare il titolo II, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

considerando che, per garantire una gestione economica delle scorte, è necessario disporre che l'organismo d'intervento venda innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che occorre stabilire disposizioni atte a contemplare il caso in cui i prodotti vengano acquistati da un mandatario agente in nome dei beneficiari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni della decisione 98/256/CE del Consiglio, l'organismo d'intervento del Regno Unito è

autorizzato a vendere alle forze armate del Regno Unito scorte di carni bovine disossate da esso detenute, ad uso delle forze armate del Regno Unito e del personale associato.

2. Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita.

3. Ai fini del presente regolamento, per «personale associato» si intendono le persone occupate dalle forze armate del Regno Unito in qualità di personale civile e le persone in visita ad installazioni militari.

4. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare dei titoli I e III, e a quelle del presente regolamento.

5. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, l'organismo d'intervento interessato vende innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

6. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recheranno l'indicazione dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 2

1. L'acquirente di cui all'articolo 1 può delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti acquistati. In tal caso, il mandatario presenta la domanda d'acquisto dell'acquirente da lui rappresentato unitamente alla delega scritta di cui sopra.

2. Gli acquirenti e i mandatari di cui al paragrafo precedente tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la consegna dei prodotti ad un'installazione militare, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e consegnati.

Articolo 3

1. I cartoni di carne bovina venduta a norma del presente regolamento devono recare la seguente dicitura a lettere chiare e indelebili:

«Intervention beef sold to the armed forces».

2. Su richiesta dell'acquirente, la competente autorità può autorizzare la prima fase di trasformazione e di reimballaggio delle carni bovine in una installazione non militare purché le relative operazioni siano effettuate sotto adeguato controllo.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

In tale caso, sui cartoni di reimpallaggio deve essere apposta la dicitura di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 ECU/100 kg.

2. Oltre alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2173/79, la consegna di carni bovine ad una installazione militare costituisce anche un'esigenza principale.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (*)	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Medlemsstat	Produkter (*)	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i ECU/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο
Member State	Products (*)	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in ecus per tonne
État membre	Produits (*)	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en écus par tonne
Stato membro	Prodotti (*)	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Lidstaat	Producten (*)	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in ECU per ton
Estado-membro	Produtos (*)	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta ecuina tonnilta
Medlemsstat	Produkter (*)	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i ecu per ton

Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

UNITED KINGDOM	— Intervention thick flank (INT 12)	95	2 750
	— Intervention topside (INT 13)	265	2 950
	— Intervention silverside (INT 14)	90	2 650
	— Intervention fillet (INT 15)	80	6 600
	— Intervention rump (INT 16)	380	3 250
	— Intervention striploin (INT 17)	270	4 200
	— Intervention forerib (INT 19)	20	1 850

(*) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2602/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).

(*) Se bilag V og VII til forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 20).

(*) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23. 12. 1997, S. 20).

(*) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 της 23. 12. 1997, σ. 20).

(*) See Annexes V and VII to Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23.12.1997, p. 20).

(*) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).

(*) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).

(*) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 (PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23. 12. 1997, blz. 20).

(*) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n° 2456/93 (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n° 2602/97 (JO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).

(*) Katso asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteitä V ja VII.

(*) Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50

REGOLAMENTO (CE) N. 1210/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1998
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della

Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 49.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 10 giugno 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	17,31	7,65
1701 11 90 ⁽¹⁾	17,31	13,83
1701 12 10 ⁽¹⁾	17,31	7,46
1701 12 90 ⁽¹⁾	17,31	13,31
1701 91 00 ⁽²⁾	22,59	14,59
1701 99 10 ⁽²⁾	22,59	9,42
1701 99 90 ⁽²⁾	22,59	9,42
1702 90 99 ⁽³⁾	0,23	0,41

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 98/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 1998
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e
nei sistemi di regolamento titoli

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
 DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽⁴⁾,

- (1) considerando, da una parte, che il rapporto Lamfalussy del 1990 ai governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci ha messo in evidenza i rilevanti rischi sistemici insiti nei sistemi di pagamento che operano sulla base di una pluralità di forme giuridiche in materia di netting dei pagamenti, in particolare di netting multilaterale; che la riduzione dei rischi giuridici connessi con la partecipazione a sistemi con regolamento lordo in tempo reale è di importanza capitale, dato il crescente sviluppo di tali sistemi;
- (2) considerando che è altresì della massima importanza ridurre il rischio connesso con la partecipazione ai sistemi di regolamento titoli, in specie se vi è una relazione stretta tra questi e i sistemi di pagamento;
- (3) considerando che la presente direttiva mira a contribuire al funzionamento efficiente ed economico degli accordi di pagamento transfrontaliero e degli accordi di regolamento titoli nella Comunità, ciò che rafforza la libertà di movimento dei capitali nel mercato interno; che essa si inserisce pertanto nella scia dei progressi compiuti verso il completamento del mercato interno, con particolare riguardo alla libertà di prestare servizi e alla liberalizzazione dei movimenti di capitali, in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria;
- (4) considerando che conviene che la normativa degli Stati membri sia tesa a ridurre il più possibile turbative al sistema derivanti dalla procedura d'in-

solvenza nei confronti di uno dei partecipanti a tale sistema;

- (5) considerando che una proposta di direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, presentata nel 1985 e modificata l'8 febbraio 1988, è ancora all'esame del Consiglio; che la convenzione relativa alle procedure d'insolvenza redatta il 23 novembre 1995 dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio esclude espressamente le imprese assicuratrici, gli enti creditizi e le imprese d'investimento;
- (6) considerando che la presente direttiva intende abbracciare i sistemi di pagamento e i sistemi di regolamento titoli sia transfrontalieri sia nazionali; che essa è applicabile ai sistemi comunitari e alla garanzia in titoli costituita in relazione alla partecipazione a tali sistemi dai partecipanti stessi, stabiliti nella Comunità o in paesi terzi;
- (7) considerando che gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di paesi terzi e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi;
- (8) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter designare come sistema che rientra nel campo d'applicazione della direttiva quello la cui attività principale è il regolamento titoli, anche se esso tratta, entro certi limiti, strumenti derivati su merci;
- (9) considerando che la riduzione del rischio sistemico richiede in particolar modo la definitività del regolamento e l'esigibilità della garanzia in titoli; che la garanzia in titoli comprende tutti gli elementi forniti da un partecipante al sistema di pagamento e/o sistema di regolamento titoli agli altri partecipanti, a garanzia dei diritti e degli obblighi relativi al sistema in questione, compresi le operazioni pronti contro termine, i privilegi legali e i trasferimenti fiduciari; che la definizione di «garanzia in titoli» della presente direttiva non incide sulle disposizioni della legislazione nazionale circa il tipo di garanzia in titoli che può essere usato;

⁽¹⁾ GU C 207 del 18. 7. 1996, pag. 13, e GU C 259 del 26. 8. 1997, pag. 6.

⁽²⁾ Parere espresso il 21 novembre 1996.

⁽³⁾ GU C 56 del 24. 2. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 9 aprile 1997 (GU C 132 del 28. 4. 1997, pag. 74), posizione comune del Consiglio del 13 ottobre 1997 (GU C 375 del 10. 12. 1997, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 (GU C 56 del 23. 2. 1998). Decisione del Consiglio del 27 aprile 1998.

- (10) considerando che la presente direttiva, applicandosi alla garanzia in titoli fornita in relazione alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri connesse alle loro funzioni di banca centrale, incluse le operazioni di politica monetaria, è di ausilio per l'Istituto monetario europeo (IME) nel suo compito di promuovere l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri al fine di preparare la terza fase dell'Unione economica e monetaria e contribuisce pertanto allo sviluppo del necessario quadro normativo nel quale la futura Banca centrale europea potrà condurre la propria attività;
- (11) considerando che gli ordini di trasferimento e il netting dovrebbero essere giuridicamente vincolanti nelle giurisdizioni di tutti gli Stati membri e opponibili ai terzi;
- (12) considerando che le regole sul carattere definitivo del netting non dovrebbero impedire che i sistemi, prima del netting, verifichino se gli ordini immessi nel sistema ottemperano alle regole del sistema stesso, permettendo che si effettui il regolamento di detto sistema;
- (13) considerando che la presente direttiva non dovrebbe impedire in alcun modo a un partecipante o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione sottostante che la legge possa riconoscergli ai fini di ricupero o di restituzione in relazione a un ordine di trasferimento immesso in un sistema, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting o alla revoca dell'ordine di trasferimento immesso nel sistema;
- (14) considerando che è necessario garantire che gli ordini di trasferimento non possano venire revocati dal momento definito dalle regole del sistema;
- (15) considerando che è necessario che uno Stato membro notifichi immediatamente agli altri Stati membri l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti al sistema;
- (16) considerando che una procedura d'insolvenza non dovrebbe avere effetto retroattivo sui diritti e gli obblighi dei partecipanti a un sistema;
- (17) considerando che la presente direttiva mira inoltre a determinare, nel caso di una procedura d'insolvenza relativa a un partecipante a un sistema, quale legge fallimentare sia applicabile in merito ai diritti e agli obblighi di detto partecipante in relazione alla sua partecipazione a un sistema;
- (18) considerando che la garanzia in titoli deve essere isolata dagli effetti dell'applicazione della legge fallimentare al partecipante insolvente;
- (19) considerando che le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 devono applicarsi soltanto a un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato

che provino l'esistenza di diritti di proprietà su tali titoli o del diritto di consegnarli o trasferirli;

- (20) considerando che le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 sono dirette ad assicurare che qualora il partecipante, la banca centrale di uno Stato membro o la futura Banca centrale europea abbiano una garanzia in titoli valida ed effettiva, come stabilito dalla legge dello Stato membro nel quale è situato il corrispondente libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato, la validità ed opponibilità di tale garanzia nei confronti del sistema (e del relativo operatore) e di qualsiasi altra persona che rivendichi diritti direttamente o indirettamente tramite il sistema dovrebbero essere determinate unicamente in base alla legge di detto Stato membro;
- (21) considerando che le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 non sono dirette a pregiudicare l'applicazione e gli effetti della legge dello Stato membro a norma della quale i titoli sono costituiti in garanzia o della legge dello Stato dove i titoli possono essere altrimenti situati (compresa, senza limitazioni, la normativa riguardante la creazione, la proprietà o il trasferimento di tali titoli o dei diritti su di essi) né devono essere interpretate nel senso che tale garanzia sia direttamente opponibile o possa essere riconosciuta in qualunque Stato membro a prescindere da quanto prescrive la legge di detto Stato membro;
- (22) considerando che è opportuno che gli Stati membri si adoperino per stabilire sufficienti collegamenti tra tutti i sistemi di regolamento titoli contemplati dalla presente direttiva allo scopo di promuovere la massima trasparenza e la certezza giuridica delle operazioni relative a titoli trasferibili;
- (23) considerando che l'adozione della presente direttiva costituisce la modalità più appropriata per la realizzazione degli obiettivi summenzionati e non va al di là di quanto è necessario per la loro realizzazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Le disposizioni della presente direttiva si applicano:

- a) ad ogni sistema definito all'articolo 2, lettera a), disciplinato dalla legge di uno Stato membro e che opera in una valuta qualsiasi, in ecu o nelle diverse valute che il sistema converte l'una nell'altra;

- b) ad ogni partecipante a tale sistema;
- c) alla garanzia in titoli fornita in relazione
- alla partecipazione a un sistema ovvero
 - a operazioni delle banche centrali degli Stati membri, connesse con le loro funzioni di banca centrale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «sistema»: un accordo formale
- fra tre o più partecipanti, senza contare un eventuale agente di regolamento, un'eventuale controparte centrale, un'eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto, con regole comuni e accordi standardizzati per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti,
 - disciplinato dalla legge di uno Stato membro scelta dai partecipanti; i partecipanti, comunque, possono solo optare per la legge dello Stato membro nel quale almeno uno di essi ha la propria sede sociale, e
 - designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale imposti dalla legislazione nazionale, come sistema e notificato alla Commissione dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso.

Fatti salvi i requisiti di cui al primo comma uno Stato membro può designare come sistema un accordo formale consistente nell'esecuzione di ordini di trasferimento come definiti nel secondo trattino della lettera i) nonché nell'esecuzione, entro certi limiti, di ordini relativi ad altri strumenti finanziari, qualora esso ritenga giustificata sotto il profilo del rischio sistemico tale designazione.

Inoltre, uno Stato membro, vagliando caso per caso, può designare come sistema un accordo formale tra due partecipanti, senza contare un eventuale agente di regolamento, un'eventuale controparte centrale, un'eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto, qualora ritenga giustificata sotto il profilo del rischio sistemico tale designazione;

- b) «ente»:
- un ente creditizio come definito all'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE⁽¹⁾, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 2 di tale direttiva, o

⁽¹⁾ Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/13/CE (GU L 66 del 16. 3. 1996, pag. 15).

- un'impresa d'investimento come definita all'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE⁽²⁾, esclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) — k) di tale direttiva, o
- le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica, o
- qualsiasi impresa la cui sede sociale sia situata al di fuori della Comunità e che eserciti funzioni analoghe a quelle degli enti creditizi o delle imprese d'investimento comunitari di cui al primo e secondo trattino,

che partecipi a un sistema assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema.

Allorché un sistema è vigilato secondo la legislazione nazionale e il sistema esegue soltanto ordini di trasferimento come definiti nel secondo trattino della lettera i), nonché i pagamenti derivanti da tali ordini, uno Stato membro può decidere di considerare ente le imprese che partecipino a tale sistema, assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema, quando almeno tre dei partecipanti rientrino nelle categorie di cui al precedente comma e la decisione sia giustificata sotto il profilo del rischio sistemico;

- c) «controparte centrale»: il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
- d) «agente di regolamento»: il soggetto che fornisce conti di regolamento agli enti e/o alle controparti centrali che partecipano ai sistemi attraverso i quali sono regolati gli ordini di trasferimento all'interno di tali sistemi e che, all'occorrenza, concede credito a tali enti e/o controparti centrali a fini di regolamento;
- e) «stanza di compensazione»: il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette degli enti, di un'eventuale controparte centrale e/o di un eventuale agente di regolamento;
- f) «partecipante»: un ente, una controparte centrale, una stanza di compensazione o un agente di regolamento.

Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da controparte centrale, stanza di compensazione o agente di regolamento o assolvere tutti o in parte questi compiti.

⁽²⁾ Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 271). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE (GU L 84 del 26. 3. 1997, pag. 22).

Uno Stato membro può decidere, ai fini della presente direttiva, che un partecipante indiretto sia considerato partecipante qualora ritengano giustificata sotto il profilo del rischio sistemico tale decisione e a condizione che il partecipante indiretto sia conosciuto dal sistema.

g) «partecipante indiretto»: l'ente creditizio di cui al primo trattino dell'articolo 1 della lettera b), avente un rapporto contrattuale con un ente partecipante al sistema, il quale esegua ordini di trasferimento come definiti al primo trattino della lettera i), così da consentire al suddetto ente creditizio di trasmettere ordini di trasferimento attraverso il sistema;

h) «titoli»: tutti gli strumenti di cui alla sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE;

i) «ordine di trasferimento»:

— ogni istruzione da parte di un partecipante di mettere a disposizione di un beneficiario una somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un ente creditizio, di una banca centrale o di un agente di regolamento ovvero ogni istruzione che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento, in base alle regole di tale sistema, ovvero

— ogni istruzione da parte di un partecipante di trasferire la titolarità o i diritti su uno o più titoli attraverso una scrittura in un libro contabile o altro;

j) «procedura d'insolvenza»: una procedura concorsuale prevista dalla legge di uno Stato membro o di un paese terzo per liquidare un partecipante o riorganizzarlo, tale da comportare la sospensione dei trasferimenti o dei pagamenti o l'imposizione di limiti all'attività;

k) «netting»: la conversione in un'unica posizione a debito o a credito dei crediti o dei debiti risultanti da ordini di trasferimento che uno o più partecipanti hanno nei confronti di uno o più altri partecipanti per effetto della quale può essere richiesto o dovuto soltanto il saldo netto;

l) «conto di regolamento»: conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi e titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema;

m) «garanzia in titoli»: tutte le attività realizzabili, fornite sotto forma di pegno (compreso il contante sotto forma di pegno), di operazioni pronti contro termine o contratti simili ovvero al fine di garantire diritti e obblighi che potrebbero sorgere in relazione a un

sistema, ovvero fornite alle banche centrali degli Stati membri o alla futura Banca centrale europea.

SEZIONE II

NETTING E ORDINI DI TRASFERIMENTO

Articolo 3

1. Gli ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e, in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, sono opponibili ai terzi, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi in un sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

Qualora, eccezionalmente, gli ordini di trasferimento siano immessi in un sistema dopo il momento di apertura della procedura d'insolvenza e siano eseguiti il giorno stesso dell'apertura, essi sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi soltanto qualora, dopo il momento del regolamento, l'agente di regolamento, la controparte centrale oppure la stanza di compensazione dimostrino che non erano né avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'apertura della procedura d'insolvenza.

2. Le leggi, i regolamenti, le regole o le prassi sull'inefficacia o dei contratti e delle operazioni conclusi anteriormente al momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, non comportano il ricalcolo del netting.

3. Il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso in un sistema è stabilito dalle regole di tale sistema. Qualora la legge nazionale che disciplina il sistema stabilisca le condizioni relative al momento di immissione, le regole del sistema devono essere conformi a tali condizioni.

Articolo 4

Gli Stati membri possono disporre che l'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante non impedisca che i fondi o i titoli disponibili sul conto di regolamento di detto partecipante siano adoperati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema nel giorno di apertura della procedura. Inoltre gli Stati membri possono disporre che una facilitazione di credito del partecipante riguardante il sistema possa essere utilizzata a fronte di una garanzia in titoli in essere e disponibile per soddisfare gli obblighi di tale partecipante verso il sistema.

Articolo 5

Un ordine di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a un sistema né da un terzo dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole di tale sistema.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA D'INSOLVENZA*Articolo 6*

1. Ai fini della presente direttiva per momento di apertura della procedura d'insolvenza si intende il momento in cui l'autorità giudiziaria o amministrativa ha emesso tale decisione.
2. Quando prende una decisione a norma del paragrafo 1, la competente autorità giudiziaria o amministrativa notifica immediatamente la decisione alle autorità competenti designate dal suo Stato membro.
3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 notifica immediatamente agli altri Stati membri.

Articolo 7

Una procedura d'insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante inseriti da o connessi con la sua partecipazione ad un sistema prima del momento di apertura della procedura stessa a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Nel caso in cui sia aperta una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante a un sistema, i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione stessa a tale sistema, o ad essa connessi, sono stabiliti in base alle regole che disciplinano detto sistema.

SEZIONE IV

ISOLAMENTO DEI DIRITTI DEL DETENTORE DI UNA GARANZIA IN TITOLI DAGLI EFFETTI DELL'INSOLVENZA DEL DATORE*Articolo 9*

1. I diritti
 - di un partecipante alla garanzia in titoli fornitagli in relazione ad un sistema e
 - delle banche centrali degli Stati membri o della futura Banca centrale europea ad una garanzia in titoli loro fornita,

non sono pregiudicati dall'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante o della controparte di banche centrali degli Stati membri o della futura Banca centrale europea che hanno fornito la garanzia in titoli. La garanzia può essere realizzata al fine di soddisfare tali diritti.

2. Nei casi in cui i titoli (compresi i diritti sui titoli) sono forniti come garanzia a partecipanti e/o alle banche centrali degli Stati membri o alla futura Banca centrale europea di cui al paragrafo 1 e il loro diritto (o il diritto di un intestatario, agente o terzo che agiscono per conto di costoro) sui titoli è legalmente registrato in un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato situato in uno Stato membro, la determinazione dei diritti di tali enti come detentori dei titoli costituiti in garanzia è disciplinata dalla legge di detto Stato membro.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 10*

Gli Stati membri designano i sistemi da includere nel campo d'applicazione della presente direttiva e li notificano alla Commissione; essi informano la Commissione circa le autorità designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

Il sistema comunica allo Stato membro la cui legge è applicabile i partecipanti al sistema, compresi eventuali partecipanti indiretti, nonché qualsiasi cambiamento successivo.

In aggiunta alla comunicazione di cui al secondo comma gli Stati membri possono sottoporre i sistemi soggetti alla loro giurisdizione a un controllo o a una autorizzazione.

Chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può chiedere a un ente informazioni sui sistemi cui esso partecipa nonché sulle regole fondamentali che disciplinano il funzionamento di tali sistemi.

Articolo 11

1. Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali, che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale comunicazione essi presentano una tabella indicante le disposizioni nazionali già in vigore o appositamente emanate, in corrispondenza di ciascun articolo della presente direttiva.

Articolo 12

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'applicazione della presente direttiva, corredandola, se del caso, delle opportune proposte per la sua modifica.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1998.

Per il Parlamento europeo

il Presidente

J.M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

il Presidente

G. BROWN

DIRETTIVA 98/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 1998
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che alcune direttive, il cui elenco figura nell'allegato della presente direttiva, stabiliscono regole in materia di tutela degli interessi dei consumatori;

(2) considerando che i meccanismi esistenti attualmente sia sul piano nazionale che su quello comunitario per assicurare il rispetto di tali direttive non sempre consentono di porre termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori; che per interessi collettivi si intendono gli interessi che non ricomprendono la somma degli interessi di individui lesi da una violazione; che ciò non pregiudica i ricorsi e le azioni individuali proposti da privati lesi da una violazione;

(3) considerando che, al fine di far cessare pratiche illecite in base alle disposizioni nazionali applicabili, l'efficacia delle misure nazionali che recepiscono le direttive summenzionate incluse le misure di tutela che vanno oltre il livello prescritto dalle direttive stesse, purché siano compatibili con il trattato e autorizzate da tali direttive, può essere ostacolata allorché tali pratiche producono effetti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno origine;

(4) considerando che tali difficoltà nuocciono al corretto funzionamento del mercato interno, in quanto basta trasferire il punto di partenza di una pratica illecita per essere al riparo da qualsiasi

forma di applicazione della legge e che ciò costituisce una distorsione della concorrenza;

(5) considerando che queste stesse difficoltà sono tali da intaccare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e possono limitare la portata dell'azione delle organizzazioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori o degli organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, i quali sono lesi da una pratica che viola il diritto comunitario;

(6) considerando che le pratiche menzionate travalicano spesso le frontiere tra gli Stati membri; che è quindi necessario e urgente ravvicinare in una certa misura le disposizioni nazionali che consentono di far cessare dette pratiche illecite a prescindere dal paese in cui la pratica illecita ha prodotto effetti; che, per quanto riguarda la giurisdizione, ciò non deve ostare all'applicazione delle regole del diritto internazionale privato e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri, tenendo conto tuttavia degli obblighi generali imposti agli Stati membri dal trattato, in particolare quelli connessi al corretto funzionamento del mercato interno;

(7) considerando che l'obiettivo dell'iniziativa prevista può essere realizzato soltanto dalla Comunità e che spetta quindi ad essa agire;

(8) considerando che l'articolo 3 B, terzo comma del trattato impone al legislatore comunitario di non andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato; che, a norma di tale articolo, è importante tenere conto per quanto possibile delle peculiarità dei sistemi giuridici nazionali accordando agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse alternative aventi effetti equivalenti; che gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a pronunciarsi sui ricorsi o le azioni di cui all'articolo 2 della presente direttiva hanno il diritto di esaminare gli effetti delle decisioni precedenti;

(9) considerando che una di tali alternative dovrebbe prevedere che uno o più organismi pubblici indipendenti specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori esercitino i

⁽¹⁾ GU C 107 del 13. 4. 1996, pag. 3 e

GU C 80 del 13. 3. 1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 30 del 30. 1. 1997, pag. 112.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 1996 (GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 236). Posizione comune del Consiglio del 30 ottobre 1997 (GU C 389 del 22. 12. 1997, pag. 51) e decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 1998 (GU C 104 del 6. 4. 1998). Decisione del Consiglio del 23 aprile 1998.

diritti di ricorso e di azione contemplati dalla presente direttiva; che un'altra alternativa dovrebbe prevedere l'esercizio di tali diritti ad opera delle organizzazioni il cui scopo è la tutela degli interessi collettivi dei consumatori secondo i criteri stabiliti dalla legislazione nazionale;

- (10) considerando che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere una delle due alternative oppure cumularle nel designare sul piano nazionale gli organismi e/o le organizzazioni legittimati ai fini della presente direttiva;
- (11) considerando che, per quanto riguarda le violazioni intracomunitarie, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe essere applicato a tali organismi e/o organizzazioni; che gli Stati membri, su richiesta dei loro enti nazionali, dovrebbero comunicare alla Commissione la denominazione e lo scopo degli enti nazionali legittimati a promuovere ricorsi o azioni nei rispettivi paesi in base alle disposizioni della presente direttiva;
- (12) considerando che è compito della Commissione assicurare la pubblicazione dell'elenco di questi enti legittimati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; che, fino alla pubblicazione di una dichiarazione contraria, si presume che un ente legittimato abbia capacità di agire;
- (13) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un obbligo di consultazione preliminare a carico della parte che intende chiedere un provvedimento inibitorio, onde consentire alla parte convenuta di porre termine alla violazione contestata; che gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere che tale consultazione preliminare avvenga congiuntamente con un organismo pubblico indipendente designato dagli Stati membri interessati;
- (14) considerando che nel caso in cui gli Stati membri stabiliscono che è necessaria una consultazione preliminare, occorre definire un termine massimo di due settimane successive alla ricezione della richiesta di consultazione al di là del quale, qualora non venga posto termine alla violazione, l'ente qualificato interessato ha il diritto di adire senza indugio l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa competente;
- (15) considerando che è opportuno che la Commissione riferisca in merito al funzionamento della presente direttiva e, in particolare, sul suo campo di applicazione e sull'esercizio della consultazione preliminare;
- (16) considerando che l'applicazione della presente direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di cui all'articolo 2 volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive riportate in allegato, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
2. Ai fini della presente direttiva per violazione si intende qualsiasi atto contrario alle disposizioni delle direttive riportate in allegato, così come recepite nell'ordinamento interno degli Stati membri, che leda gli interessi collettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Provvedimenti inibitori

1. Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati a norma dell'articolo 3 ai seguenti fini:
 - a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi violazione;
 - b) se del caso, prevedere misure quali la pubblicazione, integrale o parziale, della decisione, in una forma ritenuta adeguata e/o la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa al fine di eliminare gli effetti perduranti della violazione;
 - c) nella misura in cui l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato lo permetta, condannare la parte soccombente a versare al Tesoro pubblico o ad altro beneficiario designato nell'ambito o a norma della legislazione nazionale, in caso di non esecuzione della decisione entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale o dalle autorità amministrative, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni.
2. La presente direttiva non osta all'applicazione delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile e comporta, di norma, l'applicazione della legge dello Stato membro in cui ha origine la violazione o della legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti.

Articolo 3

Enti legittimati a proporre ricorsi ed azioni

Ai fini della presente direttiva, per «ente legittimato» si intende qualsiasi organismo o organizzazione, debitamente costituito secondo la legislazione di uno Stato membro, che ha un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1 e in particolare:

- a) uno o più organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi di cui all'articolo 1, negli Stati membri in cui esistono simili organismi e/o
- b) le organizzazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale.

Articolo 4

Violazioni intracomunitarie

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie a garantire che, in caso di violazione avente origine nel proprio territorio, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, qualora gli interessi che esso tutela siano interessi lesi da detta violazione, possa adire l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa di cui all'articolo 2, previa presentazione dell'elenco di cui al paragrafo 3. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative riconoscono tale elenco come prova di capacità di agire dell'ente legittimato, fermo restando il loro diritto di valutare se, nel caso di specie, lo scopo di tale ente giustifichi l'azione.
2. Ai fini delle violazioni intracomunitarie, e fatti salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altri enti, gli Stati membri, su richiesta dei loro enti legittimati, comunicano alla Commissione che detti enti sono legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e lo scopo di detti enti nazionali legittimati.
3. La Commissione redige l'elenco degli enti legittimati di cui al paragrafo 2, con l'indicazione del loro scopo. Tali elenchi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; le modifiche apportate a tali elenchi sono pubblicate senza indugio; l'elenco aggiornato è pubblicato ogni sei mesi.

Articolo 5

Consultazione preliminare

1. Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in vigore disposizioni in base alle quali la parte che intende proporre ricorso o azione possa farlo unicamente dopo aver cercato di porre termine alla violazione in consultazione o con la parte convenuta o con la parte convenuta ed un ente legittimato a norma dell'articolo 3, lettera a) dello Stato membro in cui viene proposto il ricorso o l'azione. Spetta allo Stato membro decidere se la parte che intende proporre ricorso o azione debba consultare o meno l'ente legittimato. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, la parte interessata

può presentare senza indugio un ricorso od un'azione per provvedimento inibitorio.

2. Le modalità di consultazione preliminare decise dagli Stati membri sono notificate alla Commissione e sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Relazioni

1. Ogni tre anni e per la prima volta entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
2. Nella prima relazione, la Commissione esamina in particolare:
- il campo di applicazione della presente direttiva in relazione alla tutela degli interessi collettivi delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
 - il campo di applicazione della presente direttiva come definito dalle direttive elencate nell'allegato;
 - la funzione svolta dalla consultazione preliminare di cui all'articolo 5, ai fini della tutela efficace dei consumatori.

Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 7

Disposizioni relative ad una più ampia legittimazione ad agire

La presente direttiva non osta al mantenimento in vigore o all'adozione da parte degli Stati membri di norme che prevedono sul piano nazionale una più ampia legittimazione ad agire agli enti legittimati, nonché a qualsiasi interessato.

Articolo 8

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro 30 mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J.M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BROWN

ALLEGATO

ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 1(*)

1. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17).
2. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31. 12. 1985, pag. 31).
3. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48), modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE (GU L 101 dell'1. 4. 1998, pag. 17).
4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli da 10 a 21 (GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23), modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60).
5. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59).
6. Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (GU L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13).
7. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29).
8. Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280 del 29. 10. 1994, pag. 83).
9. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 19).

(*) Le direttive nn. 1, 6, 7 e 9 contengono disposizioni specifiche in materia di ricorsi ed azioni per provvedimenti inibitori.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 86 del 20 marzo 1998)

A pagina 4, protocollo n. 1, allegato 1:

anziché:

«ex 0701 90	patate dal 1° gennaio al 31 marzo	100	—>			
-------------	-----------------------------------	-----	----	--	--	--

leggi:

«ex 0701 90 51	patate di primizia dal 1° gennaio al 31 marzo	100	—			
0701 90 59	patate di primizia dal 16 maggio al 30 giugno	0»				